

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

316° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 2003

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	9
2 ^a - Giustizia	»	16
3 ^a - Affari esteri	»	26
4 ^a - Difesa	»	32
5 ^a - Bilancio	»	36
6 ^a - Finanze e tesoro	»	48
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	67
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	70
10 ^a - Industria	»	77
12 ^a - Igiene e sanità	»	79
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	87

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 5 ^a (Bilancio)	<i>Pag.</i>	3
10 ^a (Industria) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	»	5

Organismi bicamerali

RAI-TV	<i>Pag.</i>	98
Informazione e segreto di Stato	»	108
Anagrafe tributaria	»	109
Sull'affare Telekom-Serbia	»	110
Mitrokhin	»	116

Sottocommissioni permanenti

4 ^a - Difesa - Pareri	<i>Pag.</i>	117
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	»	118

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	119
-------------------------------	-------------	-----

COMMISSIONI 1^a e 5^a RIUNITE**1^a (Affari costituzionali)****5^a (Programmazione economica, bilancio)**

MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 2003

3^a Seduta*Presidenza del Presidente della 1^a Commissione***PASTORE**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(1942) Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bocchino ed altri

(1045) GASBARRI ed altri. – Misure per lo sviluppo dei servizi territoriali nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti

(1056) IOVENE ed altri. – Misure per il sostegno delle attività economiche, agricole, commerciali, artigianali e sociali e per la valorizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale dei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 marzo.

Il presidente PASTORE comunica alle Commissioni riunite che in sede di audizioni informali dinanzi agli Uffici di Presidenza riuniti è stata acquisita una documentazione, che è a disposizione di tutti i componenti delle Commissioni. Avendo alcuni senatori già presentato spontaneamente numerosi emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1942 approvato dalla Camera dei deputati, propone alle Commissioni riunite di fissare a giovedì 17 luglio il termine per la presentazione di emendamenti da riferire per il momento al medesimo disegno di legge n. 1942 e di istituire un Comitato ristretto, che procederà all'esame del complesso degli emendamenti, valu-

tando se procedere all'elaborazione di un nuovo testo o alla individuazione o formulazione di emendamenti, da riferire al testo approvato dalla Camera dei deputati da sottoporre alle Commissioni riunite. Annuncia sin d'ora che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti potrà essere senz'altro riaperto, al termine dei lavori del Comitato ristretto.

Il senatore IZZO, relatore per la 5^a Commissione, concorda con le proposte formulate dal Presidente Pastore.

Anche il senatore BOSCETTO, relatore per la 1^a Commissione, dichiara di concordare con le proposte del Presidente.

Il senatore MANFREDI chiede chiarimenti in merito a quale, tra i disegni di legge all'esame, sarà il testo oggetto dei lavori del Comitato ristretto.

Il presidente PASTORE ribadisce che nella presente fase dell'*iter* gli emendamenti dovranno intendersi riferiti al disegno di legge n. 1942, restando impregiudicata la possibilità per il Comitato di elaborare un nuovo testo.

Il sottosegretario VEGAS invita le Commissioni riunite ad utilizzare con estrema cautela lo strumento legislativo in questa materia, sottolineando che il testo licenziato dalla Camera dei deputati, se approvato definitivamente, comporterebbe effetti dirompenti.

Le Commissioni riunite concordano con le proposte del Presidente.

La seduta termina alle ore 14,55.

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 2003

6^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

PONTONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive
Dell'Elce.*

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2383) Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 158, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza

(Esame e rinvio)

Il relatore per la 13^a Commissione, senatore PONZO, illustra il decreto-legge n. 158, il cui articolo 1 modifica, per un periodo di 75 giorni, i limiti relativi alla temperatura degli scarichi termici, allo scopo di garantire la produzione di energia elettrica e la disponibilità di potenza in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale. Le particolari condizioni climatiche delle ultime settimane, hanno infatti determinato un anomalo innalzamento delle temperature del liquido refrigerante delle centrali elettriche mentre, per effetto delle scarse precipitazioni atmosferiche, si è ridotto l'apporto della produzione di energia da fonte idrica.

Il presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, inoltre, ha sottolineato come, a fronte di un aumento della domanda di energia elettrica pari all'1,8 per cento nel 2002, la produzione nazionale sia aumentata, nello stesso periodo, di appena l'1,6 per cento.

Con l'articolo 1 del decreto-legge, quindi, si incrementa da 35 a 37 gradi la temperatura massima degli scarichi in mare, mentre per i laghi non devono essere superati i 30 gradi. Tale disposizione individua inoltre

i valori medi della temperatura dell'acqua per i canali artificiali nonché, per i corsi d'acqua, la variazione massima tra le temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte ed a valle del punto di immissione.

L'articolo 2 del provvedimento d'urgenza stabilisce poi che, entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore, i soggetti interessati dalla disposizione di cui all'articolo 1 presentano al Ministero dell'ambiente, al Ministero delle attività produttive e alle autorità competenti progetti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in misura non inferiore al 3,5 per cento dell'incremento di produzione ottenuto per effetto del medesimo articolo 1.

Il senatore BETTAMIO illustra il disegno di legge n. 2383 che reca la conversione del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 158, contenente disposizioni urgenti per garantire la continuità delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza.

Il decreto-legge, come dettagliatamente evidenziato dal relatore per la Commissione ambiente, introduce l'innalzamento temporaneo dei limiti termici relativi alla temperatura degli scarichi, relativamente all'esercizio delle centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW.

Infatti, particolari condizioni climatiche delle ultime settimane hanno determinato un anomalo innalzamento delle temperature del fluido refrigerante (acqua di mare o di fiume) impiegato nelle centrali e, di conseguenza, i soggetti gestori hanno dovuto limitare la potenza elettrica prodotta per rispettare i limiti di temperatura previsti dalla normativa vigente in materia di scarichi industriali.

Questa limitazione della potenza elettrica prodotta si inserisce in un contesto caratterizzato da una situazione di squilibrio tra domanda e offerta di energia elettrica, dovuta al perdurare di particolari condizioni meteorologiche: da un lato, per effetto della scarsa entità delle precipitazioni, si riducono gli apporti della produzione di energia dalla fonte idrica; dall'altro, a causa dell'impiego intensivo di apparecchi di climatizzazione e refrigerazione, aumenta il consumo di energia da parte degli utenti.

Peraltro, riguardo alla situazione generale di offerta del sistema elettrico nazionale, ricorda che la generazione nazionale soddisfa oggi circa l'83 per cento della domanda di energia elettrica, mentre l'importazione fornisce il 17 per cento circa utilizzando al massimo le interconnessioni.

L'assetto attuale del parco di generazione ha un disponibilità di potenza efficiente utilizzabile stimabile tra i 48.000 e i 50.000 MW.

Ricorda, in particolare per quanto attiene alle situazioni di emergenza recentemente verificatesi, che il 24 giugno 2003 alle ore 11 è stato raggiunto un nuovo picco estivo nei consumi di energia elettrica: 52.000 MW, valore superiore rispetto al precedente record del 12 giugno 2003.

Viene così confermato un *trend* di crescita dei valori di punta dei consumi estivi, da ricondursi al fattore caldo che ha indotto ad un ricorso massiccio a condizionatori e alle apparecchiature refrigeranti. La spiegazione di questi alti consumi energetici sta anche nel cambiamento dello

stile di vita. Ormai, infatti, gli impianti di condizionamento sono presenti capillarmente in molte abitazioni. A questo va aggiunto l'impiego sempre più diffuso di molteplici apparecchiature tecnologiche ad alto consumo elettrico.

Inoltre, a fronte di un aumento della domanda dell'1,8 per cento nel 2002, la produzione nazionale di energia elettrica nello stesso periodo è aumentata dell'1,6 per cento. Per soddisfare una domanda che cresce tendenzialmente al ritmo del 2 per cento all'anno occorre nuova capacità di generazione per circa 1000 MW all'anno.

L'impegno del Governo è stato, nel quadro di un più generale processo di riordino di tutto il sistema energetico – ricorda in proposito il disegno di legge attualmente all'esame dell'Assemblea della Camera – quello di assicurare le condizioni per un adeguamento del sistema elettrico nazionale alla domanda crescente.

A tal fine il decreto-legge cosiddetto «sblocca-centrali» (decreto-legge n. 7 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 9 aprile 2002) ha individuato gli elementi essenziali di una nuova procedura volta ad autorizzare, con celerità e nel pieno rispetto delle esigenze di tutela ambientale, la costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica.

La messa a punto di un procedimento unico di autorizzazione, al quale partecipano lo Stato, le Regioni e gli enti locali è stato perfezionato da un successivo decreto-legge che ha anche permesso la prosecuzione dell'attività di 3 centrali non ambientalizzate e velocizzato la loro regolarizzazione. Ciò ha posto le basi per un efficace sviluppo del sistema elettrico nazionale.

Tra il 2002 e i primi 6 mesi del 2003 sono state autorizzate 24 centrali termoelettriche corrispondenti a poco meno di 12.000 MW di nuova potenza installata.

Occorre, però, tener conto dei tempi tecnici necessari alla realizzazione dei lavori. D'altro canto, l'approvazione della riforma organica del settore consentirà di organizzare un quadro normativo di riferimento che certamente favorirà gli investimenti. È evidente che i problemi che ci troviamo ad affrontare non nascono ora: essi derivano, oltre che dalle novità tecniche e comportamentali già descritte, da scelte compiute nel passato, che hanno certamente esposto il nostro paese ad una forte dipendenza dall'estero.

Il Governo ed il Parlamento, in tale situazione, sono intervenuti in modo opportuno. Si tratta ora di percorrere con determinazione la strada tracciata. Nel frattempo, è indispensabile evitare che si ripetano deficit energetici come quelli registrati nei giorni scorsi: in questa chiave va valutato il decreto legge in esame, su cui è quindi necessario esprimersi in senso favorevole.

Il presidente PONTONE propone di rinviare la discussione sulle relazioni testè svolte ad una seduta da convocare per domani alle ore 15. Propone, altresì, di fissare il termine per la presentazione di eventuali

emendamenti alle ore 19 di domani. Nel corso della prossima settimana si procederà all'esame delle proposte emendative con l'obiettivo di votare il mandato al relatore in tempo utile per l'esame in Assemblea, il cui inizio è stato fissato per giovedì 17 luglio.

Il senatore COVIELLO ritiene che sarebbe estremamente utile acquisire, pur nella limitatezza dei tempi, elementi conoscitivi concernenti le conseguenze che possono derivare per l'ambiente dalle norme contenute dal decreto-legge, nonché l'avviso delle Regioni su tali disposizioni. È indispensabile inoltre poter disporre dell'elenco delle centrali interessate.

Il senatore BARATELLA chiede che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato nella giornata di lunedì 14 luglio.

Il senatore SPECCHIA è dell'avviso che una serie di approfondimenti sui temi toccati direttamente o indirettamente dal decreto-legge sarebbero senz'altro utili. Occorre, d'altro canto, tener conto della esigenza di convertire il provvedimento prima della pausa estiva e della necessità di attuare interventi che impediscano o rendano più difficile il ripetersi degli episodi di *deficit* energetico che si sono registrati nei giorni scorsi. Concorda sulla ipotesi di prevedere un termine più lungo per la presentazione degli emendamenti.

Il presidente PONTONE ritiene che non sia praticamente possibile dar luogo ad audizioni e chiede al rappresentante del Governo di fornire ogni elemento informativo utile nel corso dell'esame del provvedimento. Propone, quindi, che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato alle ore 12 di venerdì 11 luglio.

Convengono le Commissioni riunite.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente PONTONE avverte che le Commissioni riunite sono convocate domani, giovedì 10 luglio alle ore 15 per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2383.

La seduta termina alle ore 16.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 9 LUGLIO 2003

284^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci e per il lavoro e le politiche sociali Grazia Sestini.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER LE POLITICHE DELLA SICUREZZA

Il senatore BOSCETTO, coordinatore della Sottocommissione, riferisce sulle audizioni svolte da ultimo in quella sede ristretta: il 15 maggio 2003 sono stati ascoltati i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza del personale militare, per la sezione dell'Arma dei Carabinieri, mentre il 12 giugno sono stati ascoltati i rappresentanti dei sindacati di polizia penitenziaria. I primi hanno richiamato l'attenzione sulla nota questione dei carabinieri ausiliari e sulle conseguenze negative riguardo ai dispositivi di controllo del territorio, derivanti dal venir meno di quel contingente di personale a causa della riforma del servizio di leva. Inoltre sono state indicate alcune altre questioni relative alle infrastrutture dell'Arma dei Carabinieri nonché al parco veicoli e al riordino dei ruoli del personale e alle parametrizzazioni retributive. I rappresentanti dei sindacati di polizia penitenziaria (SAPPE; SINAPPE; CGIL; CISL e UIL) hanno rinnovato le preoccupazioni per il sovraffollamento dei luoghi di detenzione e i suicidi in carcere e si sono soffermati, in particolare, sulle questioni del personale, specie riguardo alla dirigenza e alle politiche retributive nonché sul trasferimento del servizio sanitario penitenziario alle aziende sanitarie locali. Alle riunioni della Sottocommissione, per le audizioni appena richiamate, hanno preso parte i senatori Dalla Chiesa, Falcier, Maffioli, Magnalbò e Scarabosio.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1977) EUFEMI ed altri. – Modificazioni al comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 maggio.

Il relatore FALCIER illustra l'emendamento 1.6 (testo 2), tendente a precisare gli effetti della richiesta di trattenimento in servizio del dipendente pubblico fino al compimento del settantesimo anno di età. È data facoltà all'amministrazione di accogliere la richiesta nel suo interesse, in relazione all'esperienza professionale acquisita dal richiedente, e di destinare il dipendente medesimo a compiti diversi da quelli svolti, con diritto alla conservazione della retribuzione fissa e continuativa.

Il senatore MAGNALBÒ manifesta il suo compiacimento per la disposizione proposta dal relatore e informa di aver sollecitato il Governo ad adottare un provvedimento di urgenza nel medesimo senso, al fine di arginare, per quanto possibile, l'uscita di validi dipendenti dalle amministrazioni pubbliche, confortato dalle opinioni espresse, fra gli altri, dal Procuratore generale della Corte dei conti Apicella e dal ministro Mazzella.

Il presidente PASTORE, quindi, informa la Commissione che sul disegno di legge il 12 giugno è stata richiesta al Governo la relazione tecnica, da parte della Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1890) MANZIONE ed altri. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale

(Esame e rinvio)

Il relatore BOSCETTO espone il contenuto del disegno di legge, che secondo i proponenti corrisponde all'esigenza di assicurare un diritto di accesso diretto dei parlamentari alle strutture sanitarie pubbliche e private, al fine di acquisire elementi informativi sulle condizioni in cui opera il Servizio sanitario nazionale. Mentre l'ordinamento già prevede il diritto dei parlamentari di accedere senza alcuna autorizzazione agli istituti penitenziari e alle strutture militari, nessuna norma riconosce l'accesso libero, cioè senza autorizzazione, nei luoghi di ricovero e cura. Il disegno di legge, composto di un solo articolo, è diretto a provvedere in tal senso.

Ricorda le norme che disciplinano l'accesso agli istituti penitenziari e alle strutture militari e auspica un approfondimento del testo in esame, anche al fine di prevedere un regolamento di attuazione per assicurare, fra

l'altro, la tutela della riservatezza delle persone ospitate nei nosocomi, anche in occasione delle visite ispettive dei parlamentari.

Il senatore VITALI osserva che si potrebbe soddisfare l'esigenza richiamata dal relatore e avvertita dai proponenti, anche senza ricorrere a una legge. A suo avviso, infatti, vi sono altri strumenti parlamentari idonei per conseguire il medesimo risultato.

Il senatore VILLONE domanda se il relatore abbia valutato la fondatezza della necessità di provvedere con legge per assicurare il libero accesso dei parlamentari ai luoghi di ricovero e cura. Mentre appaiono giustificate le ragioni che indussero il legislatore a intervenire per sottrarre i parlamentari alle normali limitazioni previste per l'accesso agli istituti penitenziari e alle strutture militari, non è opportuno, a suo giudizio, presumere comunque un regime autorizzatorio, che comporterebbe la necessità di norme che disciplinano l'accesso a ogni ufficio pubblico. Anche a suo giudizio, dunque, le Camere potrebbero limitarsi a un atto di indirizzo nei confronti del Governo.

Il relatore BOSCETTO prende atto delle considerazioni appena svolte in merito all'opportunità stessa di una legge in materia, rilevando peraltro l'utilità di individuare strumenti giuridici idonei, rivolti ai responsabili dei luoghi di ricovero e cura, in occasione di eventuali visite da parte di parlamentari. Auspica, quindi, che gli autori dell'iniziativa forniscano alla Commissione ulteriori elementi di informazione sui motivi che li hanno indotti alla presentazione del disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario VENTUCCI, a nome del Governo, si rimette alle valutazioni della Commissione sul disegno di legge in esame. A titolo personale esprime comunque l'apprezzamento per la formulazione molto semplice del disegno di legge, che a suo avviso sarebbe inutilmente complicato da modalità di attuazione di natura normativa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1606-14-B) Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Volontè ed altri con un disegno di legge d'iniziativa dei senatori Eufemi ed altri e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 luglio.

Si procede alla votazione del mandato al relatore.

Il senatore VILLONE ribadisce le perplessità, sotto il profilo della costituzionalità, di alcune parti del disegno di legge in esame, segnatamente l'applicazione delle norme, oltre che alla Chiesa cattolica, solo alle altre confessioni religiose con le quali lo Stato abbia stipulato un'intesa, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Preannuncia, pertanto, la sua astensione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce al senatore Maffioli il mandato a riferire in Assemblea per l'approvazione definitiva del disegno di legge, chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

Il presidente PASTORE si riserva di acquisire il consenso dei rappresentanti dei Gruppi non presenti all'odierna seduta al fine di richiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione del disegno di legge n. 1606-14-B in sede deliberante.

(Doc. XXII, n. 13) MALABARBA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti verificatisi a Genova in occasione del «G8»

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 febbraio.

Il senatore MALABARBA, preannunciando a nome del suo Gruppo un voto contrario sulla proposta di reiezione avanzata dal relatore, auspica che il documento sia in ogni caso posto senz'altro all'attenzione dell'Assemblea, considerato che l'esame di un'analoga proposta di inchiesta presso l'altro ramo del Parlamento potrà essere avviato solo dopo il voto del Senato.

Il senatore DALLA CHIESA, a nome del Gruppo Margherita, dichiara il voto contrario alla proposta di reiezione e si associa alla richiesta del senatore Malabarba per una discussione in tempi brevi in Assemblea.

Il senatore VILLONE, a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario sulla proposta di reiezione avanzata dal relatore. Osserva che l'istituzione di una commissione d'inchiesta sui fatti accaduti in occasione del Vertice G8 di Genova del 2001 sarebbe quanto mai opportuna, specie dopo che sono venuti all'attenzione dell'opinione pubblica alcuni fatti che confermano i dubbi più volte espressi dai proponenti. L'eventuale reiezione, invece sarebbe a suo avviso emblematica dell'uso politico che la maggioranza intende fare dell'inchiesta parlamentare, ledendo la norma costituzionale che mette questo strumento a disposizione del Parlamento.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce al relatore il mandato a riferire in Assemblea per la reie-

zione della proposta di inchiesta parlamentare, secondo l'indicazione formulata dallo stesso relatore nelle precedenti sedute.

(1283) BERGAMO ed altri. – Contributo statale all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, con destinazione all'Istituto formativo per disabili e disadattati sociali

(Esame e rinvio)

Il relatore FALCIER osserva che con il disegno di legge in esame si propone un contributo finanziario di 2.066.000 euro all'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, con vincolo di destinazione all'Istituto formativo per disabili e disadattati sociali. Il disegno di legge, se approvato, potrà concorrere a rendere effettivo il diritto al lavoro degli invalidi, un obiettivo di rilevanza sociale che rientra nella politica del Governo in materia di occupazione.

Nel caso specifico la formazione, a suo avviso, garantisce la possibilità concreta di trovare lavoro. Ricorda che la riforma del collocamento obbligatorio degli invalidi demanda l'attività di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale dei disabili alle associazioni nazionali di promozione sociale. L'Istituto formativo per disabili e disadattati sociali, costituito presso l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, ha proprio il compito di organizzare e gestire corsi di formazione professionale, di aggiornamento, addestramento anche su incarico di enti pubblici e privati, e di svolgere studi e ricerche per la prevenzione dell'*handicap*. Esso non ha scopi di lucro, è articolato su base regionale e provinciale, individua opportunità lavorative, crea nuove figure professionali, promuove attività culturali e sportive e realizza progetti per il reinserimento lavorativo dei disabili.

Sottolineata l'alta rilevanza sociale del disegno di legge in titolo, il relatore ne propone una valutazione positiva, che dovrà comunque tenere conto del parere della Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che, essendosi concluso l'esame degli argomenti previsti nel programma dei lavori della Commissione per la settimana in corso, la seduta già convocata per domani, giovedì 10 luglio, alle ore 15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

POSTICIPAZIONE DELLA RIUNIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER LE POLITICHE DELLA SICUREZZA

Il PRESIDENTE comunica che la riunione della Sottocommissione per le politiche della sicurezza, convocata per domani, giovedì 10 luglio, avrà inizio alle ore 15 anziché alle ore 9,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1977**Art. 1.****1.6 (testo 2)**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È inoltre data facoltà ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età. In tal caso la richiesta può essere accolta nell'interesse dell'amministrazione, in relazione all'esperienza professionale acquisita dal richiedente, desunta dal suo stato di servizio. Le amministrazioni possono destinare il dipendente trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli svolti, fermo restando il diritto al mantenimento della retribuzione fissa e continuativa in godimento all'atto della richiesta fino al collocamento a riposo».

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 2003

240^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.**La seduta inizia alle ore 14,50.**IN SEDE REFERENTE*

(1296) *Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità*

(104) *MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze*

(279) *PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma*

(280) *PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta*

(344) *BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano*

(347) *MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria*

(382) *VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano*

(385) *SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto*

(454) *GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa*

(456) *GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni*

(502) *VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona*

(578) *FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino*

- (740) CALDEROLI. – *Istituzione della corte d'appello di Lucca*
- (752) VISERTA COSTANTINI. – *Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila*
- (771) PASTORE ed altri. – *Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila*
- (955) MARINI ed altri. – *Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura*
- (970) FILIPPELLI. – *Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone*
- (1050) MARINI ed altri. – *Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità*
- (1051) FEDERICI ed altri. – *Istituzione della corte d'appello di Sassari*
- (1226) FASSONE ed altri. – *Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti*
- (1258) COSSIGA. – *Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere*
- (1259) COSSIGA. – *Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali*
- (1260) COSSIGA. – *Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*
- (1261) COSSIGA. – *Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità*
- (1279) IERVOLINO ed altri. – *Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola*
- (1300) CICCANTI. – *Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata*
- (1367) FASSONE ed altri. – *Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità*
- (1411) FASSONE. – *Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari*
- (1426) CALVI ed altri.- *Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi*
- (1468) CIRAMI ed altri. – *Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo*
- (1493) Antonino CARUSO e PELLICINI. – *Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino*

(1519) CALLEGARO. – *Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia*

(1555) CALDEROLI. – *Istituzione della corte d'appello di Novara*

(1632) CICCANTI. – *Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo*

(1536) ALBERTI CASELLATI ed altri. – *Separazione delle carriere dei magistrati*

(1668) CURTO. – *Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce*

(1710) GUASTI. – *Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna*

(1731) CAVALLARO. – *Istituzione del tribunale di Caserta*

(1765) CUTRUFO e TOFANI. – *Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma*

(1843) MONTAGNINO ed altri. – *Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta*

(2172) DETTORI. – *Istituzione della Corte d'appello di Sassari*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si proseguirà nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 e dei subemendamenti ad essi relativi già pubblicati in allegato al resoconto della seduta notturna di mercoledì 25 giugno 2003, al resoconto della seduta di giovedì 26 giugno 2003 e a quello della seduta pomeridiana del 2 luglio 2003.

Il presidente Antonino CARUSO ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri il senatore Centaro aveva chiesto che la Presidenza disponesse l'annullamento della votazione per parti separate del subemendamento 3.1000/49, nel presupposto che l'esito di tale votazione fosse frutto di un mero fraintendimento nelle modalità di svolgimento della stessa. Il Presidente prosegue evidenziando che egli si era riservato di decidere dopo aver acquisito il parere dei rappresentanti dei Gruppi, che invita pertanto ad esprimersi.

Il senatore CALVI ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che l'esito della votazione per parti separate del subemendamento 3.1000/49 sia stato il frutto di un mero fraintendimento e ricorda, in particolare, che il relatore – che pure ha votato a favore della prima parte dell'emendamento – non ha però esplicitato che il parere su di essa era favorevole; ciò ha inevitabilmente creato confusione all'interno della stessa maggioranza nel momento in cui la votazione si è svolta. Conclusivamente è dell'opinione che non vi possono essere incertezze sul fatto che la volontà della Com-

missione fosse quella di approvare, oltre all'ultima parte, anche la prima parte del subemendamento 3.1000/49.

Il senatore ZANCAN, pur non avendo un ricordo nitido di quanto avvenuto nella parte finale della seduta pomeridiana di ieri, ritiene che non vi sia alcun dubbio sul fatto che l'esito della votazione per parti separate del subemendamento 3.1000/49 si sia determinato per effetto di un mero fraintendimento. È infatti evidente che il compito dell'aggiornamento professionale dei magistrati rientra fra le competenze irrinunciabili della istituzione Scuola superiore delle professioni giuridiche.

Il senatore DALLA CHIESA ritiene che certamente la votazione del subemendamento 3.1000/49 è avvenuta in una situazione di confusione e senza che la Commissione comprendesse chiaramente quanto stava avvenendo. La soluzione di procedere all'annullamento della votazione non gli appare però condivisibile in quanto la stessa rappresenterebbe sul piano procedurale un precedente pericoloso e, quindi, inaccettabile.

Il senatore ZICCONI concorda con quanti hanno giudicato l'esito della votazione per parti separate del subemendamento 3.1000/49 il frutto di un mero equivoco.

Il relatore Luigi BOBBIO sottolinea come nella seduta di ieri si sia determinata una situazione di confusione che per quanto riguarda la votazione del subemendamento 3.1000/49 ha portato a un risultato incoerente rispetto a qualsiasi possibile finalità. Per queste ragioni, intervenendo anche come rappresentante del Gruppo Alleanza nazionale, ritiene senz'altro auspicabile che la Presidenza annulli la votazione in questione.

Seguono quindi interventi del senatore GUBETTI – che conferma di aver votato il subemendamento 3.1000/49 senza aver sentito l'espressione del parere del relatore su di esso – del senatore CALVI – che ribadisce di ritenere senz'altro opportuna e corretta la soluzione di annullare la predetta votazione in quanto conseguenza di un mero equivoco – del senatore ZANCAN – che ritiene assolutamente illogico non includere l'aggiornamento professionale dei magistrati fra le competenze della istituzione Scuola delle professioni giuridiche – e infine del senatore FASSONE che invita a trovare una soluzione procedurale adeguata per porre rimedio a quanto avvenuto nella seduta di ieri.

Il presidente Antonino CARUSO è dell'opinione che la Presidenza non potrebbe comunque procedere all'annullamento della votazione del subemendamento 3.1000/49 in mancanza di un consenso unanime da parte della Commissione e, non essendo in questo momento presente il senatore Dalla Chiesa, ritiene pertanto opportuno rinviare ad un momento successivo la decisione definitiva sul punto in discussione. Dispone pertanto

che si prosegua nell'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento 3.1000 a partire dal subemendamento 3.1000/61.

Posti separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 3.1000/61, 3.1000/62 e 3.1000/63.

In sede di dichiarazione di voto sul subemendamento 3.1000/64, ha quindi la parola il senatore ZANCAN il quale sottolinea l'insufficienza sia della proposta emendativa, con la quale si prevede il rilascio di un attestato di frequenza al termine del corso effettuato presso l'istituenda Scuola, sia della previsione del rilascio di un parere che contenga elementi di verifica attitudinale, modulato secondo le tipologie del corso, così come inteso nell'emendamento governativo 3.1000. A tal fine invita il relatore a considerare la possibilità di una diversa soluzione che rappresenti un utile punto di equilibrio.

Ad avviso del PRESIDENTE il problema sollevato dal senatore Zancan richiederebbe una migliore e più puntuale precisazione che potrà, peraltro, essere oggetto di approfondimento in vista del prosieguo dell'esame dei disegni di legge in titolo.

Posti separatamente ai voti sono respinti i subemendamenti 3.1000/64, 3.1000/65, 3.1000/66 e 3.1000/67.

Ha quindi la parola il senatore FASSONE per dichiarare il voto favorevole sul subemendamento 3.1000/68 volto ad affermare il principio secondo il quale la formazione deve essere percepita dalla magistratura come un dovere professionale e non invece come un momento occasionale o lasciato alla valutazione discrezionale del magistrato.

La proposta prevede, per questo, una organizzazione dei corsi che ne assicuri la frequenza, tendenzialmente, con cadenza almeno annuale.

Il sottosegretario VIETTI giudica migliore, ai fini della formazione, il sistema delineato nell'emendamento 3.1000 nel quale sono prefigurati corsi per i magistrati di durata non superiore a due mesi con cadenza ogni tre anni. Il concetto di fondo al quale si attiene il Governo è quello di garantire *stages* formativi intensivi che rendano possibile una effettiva valutazione del magistrato ai fini della sua progressione in carriera.

Intervengono poi il senatore FASSONE, a giudizio del quale sono inimmaginabili, oltretutto difficilmente sostenibili, sotto il profilo organizzativo, corsi di lunga durata, e il senatore ZANCAN ad avviso del quale se i corsi dovessero costituire un passaggio necessario nella progressione in carriera dei magistrati, la partecipazione agli stessi dovrebbe essere garantita a tutti, alla stregua di un vero e proprio diritto. Naturalmente dovranno trovare il necessario temperamento il numero dei partecipanti, la durata e la periodicità dei corsi stessi.

Posto ai voti, il subemendamento 3.1000/68 risulta respinto.

Con riferimento al subemendamento 3.1000/72, il RAPPRESENTANTE del Governo invita a ritirare tale subemendamento stante la stretta correlazione esistente con il disposto del comma 1, lettera e) dell'emendamento 3.1000.

Quanto emerso nel corso della discussione odierna inoltre suggerisce, in ogni caso, una migliore formulazione del criterio di delega espresso dal comma 1, lettera e) del citato emendamento che si potrebbe modificare, tra l'altro, prevedendo che i corsi per i magistrati – per i quali al momento si prescrive solo una durata non superiore a due mesi – possano essere anche non continuativi.

Il senatore MARITATI invita a valutare le prevedibili difficoltà organizzative che sarebbero consequenziali sia alla lunga durata ipotizzata per i corsi, sia all'obbligo di partecipazione per tutti i magistrati in servizio.

Il sottosegretario VIETTI, replicando al senatore Maritati, osserva come proprio la previsione di una cadenza triennale per i corsi risolverebbe le difficoltà organizzative che sarebbero presenti invece ove si accedesse alla proposta di dare ad essi una cadenza annuale, come proposto appunto nel subemendamento 3.1000/72.

Il senatore ZICCONI, alla luce di quanto emerso, invita la Commissione a valutare la possibilità di accantonare il subemendamento 3.1000/72 per verificare se sussistano le condizioni, nel rispetto del regolamento del Senato, per una nuova riformulazione della lettera e) del comma 1 dell'emendamento 3.1000.

Il presidente Antonino CARUSO osserva come dalla discussione sia emersa comunque la necessità di una migliore formulazione dei criteri di delega contenuti nella lettera e) dell'emendamento 3.1000 con particolare riferimento agli aspetti organizzativi.

Il relatore Luigi BOBBIO si dichiara d'accordo sulla necessità di meglio specificare la delega, sul punto in questione, attraverso la previsione di criteri organizzativi che tengano conto anche del fatto che i corsi saranno chiamati ad assolvere ad una duplicità di funzioni, riferendosi tanto all'aggiornamento professionale, quanto alla progressione in carriera.

Il presidente Antonino CARUSO sottolinea che il dibattito odierno ha evidenziato che le formulazioni proposte non permettono di capire in modo sufficientemente preciso come saranno strutturati i corsi. Nota infatti come il rappresentante del Governo abbia fatto intendere che l'idea del Governo è quella di corsi di durata prossima ai due mesi, ma è pur vero che l'attuale formulazione del comma 1 lettera e) dell'emendamento 3.1000 consentirebbe anche corsi di breve durata, ad esempio settimanale.

Il senatore ZANCAN ritiene comunque necessario chiarire se la partecipazione ai corsi debba o meno essere obbligatoria, osservando come, a suo avviso, sia ineludibile la scelta della obbligatorietà per la considerazione della indispensabilità dell'aggiornamento professionale.

Il senatore MARITATI ritiene che non si possa lasciare alla valutazione discrezionale del magistrato la scelta se partecipare o meno ai corsi ed invita poi, ancora una volta, a valutare l'accoglimento di tutte le proposte contenute nel subemendamento 3.1000/49 in quanto non si comprendono le ragioni della difficoltà della maggioranza a recepirle.

Il presidente Antonino CARUSO interviene per sottolineare che il contenuto del subemendamento 3.1000/49 è comunque insufficiente in quanto trascura alcune previsioni di carattere organizzativo che sono invece presenti nell'emendamento 3.1000 e che è opportuno conservare, anche se con ulteriori integrazioni.

Il senatore FASSONE ricorda che a seguito della votazione effettuata per parti separate del subemendamento 3.1000/49 la lettera e) del comma 1 dell'emendamento 3.1000 risulta sostituita e che quindi le osservazioni fin qui formulate potrebbero risultare superate dalla conferma della posizione fin qui espressa dal senatore Dalla Chiesa in ordine alla non rinnovabilità della predetta votazione.

Essendo nel frattempo nuovamente presente in Commissione il senatore Dalla Chiesa, il presidente Antonino CARUSO gli chiede se egli non intenda modificare la posizione precedentemente espressa ed acconsentire che la Presidenza disponga l'annullamento della votazione del subemendamento 3.1000/49 nel presupposto che essa costituisca il frutto – come già evidenziato – di un mero fraintendimento e restando inteso che una simile procedura verrebbe adottata in via del tutto eccezionale e non costituirebbe precedente nei lavori della Commissione.

Il senatore DALLA CHIESA, al fine di svolgere un'ulteriore riflessione sul punto, chiede che la Presidenza gli consenta di esprimere definitivamente la propria posizione al riguardo nella prossima seduta in cui sarà proseguito l'esame dei disegni di legge in titolo.

Il presidente Antonino CARUSO accoglie la richiesta del senatore Dalla Chiesa e rinvia il seguito dell'esame congiunto.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il presidente Antonino CARUSO avverte che la seduta notturna di oggi, già convocata per le ore 20,30 è posticipata alle ore 21,30.

La seduta termina alle ore 16,30.

241^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

La seduta inizia alle ore 21,30.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente Antonino CARUSO avverte che l'ordine del giorno della Commissione per la seduta di domani, giovedì 10 luglio 2003, ore 14,30, è integrato con la discussione in sede deliberante del disegno di legge n.885-B, recante misure contro la tratta di persone, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

IN SEDE REFERENTE

(1296) *Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità*

(104) *MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze*

(279) *PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma*

(280) *PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta*

(344) *BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano*

(347) *MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria*

(382) *VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano*

(385) *SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto*

(454) *GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa*

(456) *GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni*

(502) *VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona*

- (578) FASOLINO. – *Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino*
- (740) CALDEROLI. – *Istituzione della corte d'appello di Lucca*
- (752) VISERTA COSTANTINI. – *Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila*
- (771) PASTORE ed altri. – *Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila*
- (955) MARINI ed altri. – *Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura*
- (970) FILIPPELLI. – *Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone*
- (1050) MARINI ed altri. – *Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità*
- (1051) FEDERICI ed altri. – *Istituzione della corte d'appello di Sassari*
- (1226) FASSONE ed altri. – *Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti*
- (1258) COSSIGA. – *Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere*
- (1259) COSSIGA. – *Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali*
- (1260) COSSIGA. – *Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*
- (1261) COSSIGA. – *Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità*
- (1279) IERVOLINO ed altri. – *Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola*
- (1300) CICCANTI. – *Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata*
- (1367) FASSONE ed altri. – *Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità*
- (1411) FASSONE. – *Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari*
- (1426) CALVI ed altri. – *Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi*
- (1468) CIRAMI ed altri. – *Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo*
- (1493) Antonino CARUSO e PELLICINI. – *Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino*

(1519) CALLEGARO. – *Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia*

(1555) CALDEROLI. – *Istituzione della corte d'appello di Novara*

(1632) CICCANTI. – *Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo*

(1536) ALBERTI CASELLATI ed altri. – *Separazione delle carriere dei magistrati*

(1668) CURTO. – *Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce*

(1710) GUASTI. – *Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna*

(1731) CAVALLARO. – *Istituzione del tribunale di Caserta*

(1765) CUTRUFO e TOFANI. – *Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma*

(1843) MONTAGNINO ed altri. – *Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta*

(2172) DETTORI. – *Istituzione della Corte d'appello di Sassari*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente Antonino CARUSO comunica che, non essendo intervenute modificazioni nelle posizioni dei Gruppi rispetto a quelle espresse nella seduta pomeridiana di oggi, la Presidenza non intende disporre l'annullamento della votazione per parti separate del subemendamento 3.1000/49. Restando pertanto confermato l'esito di tale votazione, risultano conseguentemente preclusi i subemendamenti 3.1000/50, 3.1000/51, 3.1000/52, 3.1000/53, 3.1000/54, 3.1000/55, 3.1000/56, 3.1000/57, 3.1000/58 e 3.1000/59 (nuovo testo).

La seduta sospesa alla ore 21,35 è ripresa alle ore 23,15.

Il PRESIDENTE rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 23,20.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCLEDÌ 9 LUGLIO 2003

127^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PROVERA

*Interviene il ministro degli affari esteri Frattini.**La seduta inizia alle ore 15,10.***PROCEDURE INFORMATIVE****Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sulle linee programmatiche del suo dicastero**

Il presidente PROVERA ringrazia il ministro Frattini per la prontezza con la quale ha corrisposto all'invito ad un confronto in Commissione sulle priorità programmatiche del suo dicastero e gli dà quindi la parola, avvertendo che, data la ristrettezza del tempo a disposizione per gli interventi – in relazione all'anticipo della seduta dell'Assemblea rispetto alle previsioni originarie – la discussione potrà proseguire in altra seduta.

Il ministro FRATTINI svolge una relazione sulle direttrici dell'azione di riforma del Ministero degli affari esteri e della missione della diplomazia italiana inerenti all'area della promozione culturale e all'internazionalizzazione del sistema Italia.

Per ciò che attiene all'internazionalizzazione, il Ministero degli affari esteri e il Ministero per le attività produttive stanno già esaminando alcuni percorsi operativi concreti. L'obiettivo da realizzare è quello di una cabina di regia che interessi e coinvolga tutti i soggetti che operano a sostegno della proiezione del sistema Italia all'estero.

Considerato il differenziale delle risorse, fortemente negativo, che separa l'Italia dai principali *partner* nel sostegno ai processi di internazionalizzazione (basti pensare che sul complessivo sistema delle ambasciate e dei consolati l'Italia ha 296 unità di personale dedicate allo svolgimento dell'attività di promozione dell'internazionalizzazione del sistema Paese, mentre la rete diplomatica del Canada ne ha 770, quella francese 1.926

e quella britannica 2.540) e tenuto conto che è irrealistico, almeno a breve, dar luogo ad un massiccio recupero in termini di risorse umane, la via da perseguire è quella di avvalersi di una rete, che consenta economie di scala, e delle risorse esistenti presso altre istituzioni che operano, talvolta, con una capillarità non inferiore a quella delle ambasciate e dei consolati. Vi sono uffici del Ministero degli affari esteri – 123 ambasciate e 115 consolati – ma vi sono anche 104 uffici dell'Istituto per il commercio con l'estero, 25 uffici dell'ENIT nei paesi più importanti e ben 68 camere di commercio italiane all'estero, oltre ovviamente ai numerosi uffici esteri di camere di commercio italiane.

Solamente mediante il coordinamento e la concertazione programmatica tra tutti questi uffici che operano all'estero potrà ridursi quel differenziale di efficacia degli interventi promozionali che il sistema Italia rischia di avere rispetto ad altri paesi, benché l'elevata qualità del personale abbia finora consentito di attenuare gli effetti negativi della carenza del personale.

In tale prospettiva, d'intesa con il ministro Marzano, già dal mese di febbraio sono stati individuati i settori di attività che possono essere affrontati in stretto coordinamento anche prima del varo di una apposita legge di riforma. La dichiarazione politica dei due ministri competenti, condivisa e formalizzata al Presidente del Consiglio, ha consentito di superare la tradizionale rivendicazione reciproca di competenze tra Ministero degli affari esteri e Ministero per le attività produttive che è uno dei principali fattori che hanno finora penalizzato l'efficacia degli interventi promozionali.

Su tali rinnovate basi, sarà possibile una migliore programmazione strategica, che dovrà innanzitutto individuare le priorità geografiche e settoriali su cui operare.

Non essendo l'Italia una potenza globale, essa deve infatti scegliere le sue priorità geografiche, secondo un criterio che è anche di politica estera e si manifesta attraverso una più capillare presenza degli investimenti nazionali. Ciò che è stato realizzato e si sta realizzando nella penisola balcanica nel suo complesso oggi fa sì che nella stragrande maggioranza di quei paesi l'Italia sia il primo *partner* per volume di investimenti, per interscambio e per presenza di imprese, coerentemente con il carattere di priorità politica che l'Italia ha assegnato ai Balcani occidentali e tutta l'area balcanica.

Dall'individuazione delle priorità geografiche e settoriali si deve quindi trarre l'opportunità di definire dei piani operativi concreti, come sta avvenendo con la costituzione di due tavoli di lavoro permanenti, rispettivamente, presso il Ministero delle attività produttive e presso il Ministero degli affari esteri, che assicurano la possibilità di una assidua consultazione dei rappresentanti del mondo istituzionale, associativo e produttivo.

Un'altra iniziativa che si sta concretamente avviando è rappresentata dagli sportelli unici: tra breve, forse già nelle prime settimane della presidenza italiana del Consiglio europeo, saranno inaugurati i primi sportelli

unici all'estero, che assicureranno l'unitarietà del referente amministrativo per gli operatori economici che intendono promuovere iniziative all'estero, in attesa di poter adottare tale modulo operativo in ogni paese. A tal fine, si tratta di coordinare, anche fisicamente, mediante la rete delle ambasciate e dei consolati, gli uffici esteri dell'ICE, gli uffici esteri dell'ENIT - l'Ente nazionale del turismo - e le altre strutture eventualmente operanti quali, ad esempio, le camere di commercio italiane all'estero (ve ne sono ben 68, insediate in altrettanti Stati stranieri).

In tal modo, saranno possibili consistenti economie di scala, e si metterà a profitto il lavoro svolto congiuntamente, evitando inutili duplicazioni.

Un altro grande vantaggio è quello di fornire all'utente, sia all'operatore economico sia al cittadino, un unico riferimento per lo svolgimento delle pratiche, per l'acquisizione di informazioni e per realizzare quel contatto con il sistema Italia che sarà rappresentato, anche fisicamente, attraverso tali strutture di coordinamento.

Un ulteriore progetto riguarda la promozione degli investimenti esteri in Italia, obiettivo non eludibile, evidentemente, se si vuole beneficiare della necessaria credibilità nel sostegno delle iniziative italiane all'estero, in un quadro di coerenza tra tutti gli strumenti di sostegno ai processi di internazionalizzazione, in uscita come in entrata. Dalle analisi svolte, risulta che, oltre a fattori strutturali negativi propri del sistema industriale e del sistema amministrativo italiani, il principale ostacolo all'insediamento di imprese estere nel territorio nazionale è costituito proprio dal carattere frammentario delle politiche di attrazione degli investimenti esteri in Italia.

In proposito si è già compiuto un primo passo, affidando a Sviluppo Italia una sorta di regia organizzativa, per favorire una maggiore unificazione del canale di attrazione degli investimenti che dall'estero si dirigono verso l'Italia e, in particolare, verso le aree, tra cui il Mezzogiorno, che hanno maggior interesse ad attirare tali investimenti.

Inoltre, sono state maggiormente coinvolte le regioni, il che rappresenta come è evidente un passaggio molto importante, anche politicamente.

Osserva come sia necessario condividere molte iniziative con le regioni, nell'ottica di considerare quello del Ministero degli affari esteri come un ruolo di servizio per incentivare le attività di promozione e di azione delle regioni italiane all'estero: non un'azione di freno, dunque, ma un'azione di incoraggiamento e di servizio all'operato regionale verso l'estero. Le regioni hanno operato in continuo raccordo con il Ministero degli affari esteri, dimostrando che non esiste alcuna volontà di approfittare del maggiore ruolo che la Costituzione oggi riconosce alle Regioni per sfuggire ad un coordinamento di carattere centrale.

Di recente è stata portata a compimento un'altra iniziativa, la costituzione una *task force* presso il Ministero, per il coordinamento di alcune tematiche di carattere trasversale, che riguardano, cioè, più dicasteri ma presentano una caratteristica comune: il loro rilievo internazionale. Questa

task force è già operativa per settori di tipo strategico quali l'ambiente, il settore aerospaziale, le grandi reti energetiche e di trasporto, le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni e la finanza internazionale.

Riguardo a questi settori è stata avviata una consultazione permanente tra le amministrazioni pubbliche competenti ed il settore privato.

La *task force*, operando con il coordinamento del Ministero degli affari esteri, può trasmettere i messaggi sulle politiche condivise alla rete diplomatico-consolare chiamata ad attuarle; opera, dunque, come una «cerniera» tra le amministrazioni pubbliche ed il privato in Italia, tra il sistema Italia e la rete delle ambasciate e dei consolati all'estero.

Un'altra iniziativa concreta è la definizione dello statuto di una fondazione a carattere pubblico-privato che nascerà in futuro e che, probabilmente, si chiamerà «Fondazione progetti Italia», chiamata ad operare, mediante una sorta di *holding*, per definire le priorità strategiche del sistema Italia. La copertura normativa per l'istituzione della Fondazione è contenuta nella legge finanziaria 2003, che consente al Ministero degli affari esteri di promuovere fondazioni che abbiano il compito di favorire la promozione dell'Italia principalmente, ma non esclusivamente, nel settore culturale: l'impegno per questo settore sarà la più significativa missione della fondazione.

Per ciò che attiene più direttamente la promozione culturale, il Ministero degli affari esteri ha presentato un disegno di legge-quadro di riforma, che sarà a breve sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri. Esso è stato predisposto ascoltando le categorie del mondo produttivo, gli altri Ministeri interessati, le componenti associative al fine di assicurare il comune esercizio delle responsabilità inerenti alla programmazione tra Ministero degli affari esteri e Ministero per le attività produttive. Lo scorso anno, il Presidente del Consiglio aveva indicato questa strada, ed in seguito all'avvicendamento alla guida della Farnesina, a novembre, su questo tema e su quello degli istituti di cultura, è stato messo a punto un testo che è stato oggetto di ampia condivisione. Si verrà a creare, dunque, una gestione comune che prevederà in ciascuna area geografica uno stretto raccordo tra ambasciate ed istituti, che non saranno diretti gerarchicamente dal Ministero degli affari esteri, ma funzionalmente collegati ad una sola linea strategica, cioè quella che il Governo nel suo complesso, con il lavoro congiunto tra Ministero degli affari esteri e Ministero per le attività produttive, avrà deciso e che gli ambasciatori trasmetteranno in ogni sistema paese.

La politica culturale costituisce una componente essenziale nelle scelte di politica estera ed un veicolo privilegiato per la promozione degli interessi italiani. Di qui l'urgenza di creare strumenti effettivi per incentivare, favorire e potenziare la rete, che si avvale delle ambasciate e dei consolati, ma anche del grande lavoro degli istituti italiani di cultura all'estero.

Un disegno di legge, che sarà prossimamente all'esame della Presidenza del Consiglio, riguarda la promozione della cultura italiana. La legge attualmente in vigore risale al 1990, ed ha introdotto istituti nuovi,

creato una rete efficiente, con professionalità di alto livello; tuttavia dopo 13 anni è opportuno un potenziamento in termini di coordinamento e flessibilità delle strutture per migliorare le sinergie tra reti diverse.

Il disegno di legge mira innanzitutto a dare univocità di obiettivi alla politica culturale dell'Italia all'estero, e quindi a realizzare attraverso questa politica culturale, obiettivi che sono di politica estera *tout court*.

Cita ad esempio il Mediterraneo, che costituirà per l'Italia una priorità del semestre di presidenza dell'Unione europea; proprio per questo lo scambio delle culture e delle tradizioni nel bacino del Mediterraneo – quindi la cultura occidentale e la cultura e la tradizione dei paesi del sud e dell'est della Regione – sono elementi che devono concorrere a realizzare un'area di stabilità, di pace e di sviluppo. Fra le priorità italiane da sostenere nella Conferenza euromediterranea prevista a Napoli nel mese di dicembre c'è l'istituzione, fortemente richiesta da tutti i paesi interessati, di una fondazione per il dialogo fra le culture del Mediterraneo. Tale fondazione si prefiggerà lo scopo di portare il livello del dialogo culturale sul piano concreto, facilitandone la fruibilità da parte delle giovani generazioni, delle università, delle scuole.

Il sistema di sviluppo della cultura italiana all'estero comprenderà una forte azione in favore della lingua italiana: già molte iniziative sono sul tappeto ed altre se ne aggiungeranno.

Il Ministero degli affari esteri avrà la funzione di coordinare le linee-guida dell'azione culturale all'estero, calibrando per ciascuna area regionale le modalità di intervento; infatti, non possono dirsi uguali le necessità di una presenza della cultura italiana, ad esempio, nel bacino del Mediterraneo, nella Federazione russa o nel continente americano. Occorre, pertanto, assimilare il concetto di domanda di cultura italiana con il concetto di strategia di offerta culturale italiana, e questo compete al Ministero degli affari esteri, insieme, con il Ministero per i beni e le attività culturali e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito di un'attività coordinata a livello nazionale.

In tale contesto, gli istituti di cultura diventeranno un essenziale strumento di supporto ed analisi per consentire ai Capi-missione di realizzare le iniziative strategiche individuate per ciascun paese.

Ricorda, quindi, che è già prevista dalla legge, la possibilità di partecipare alla costituzione, nell'ambito della promozione culturale del Ministero degli affari esteri, di fondazioni ed istituti di carattere pubblico e privato, il che agevolerà il reperimento delle necessarie risorse finanziarie.

Un altro punto qualificante sarà costituito da una forma organica di coordinamento con la rete dei comitati della «Dante Alighieri» (vi sono ben 74 sedi dell'istituto in altrettanti paesi, e si tratta di strutture che svolgono spesso un lavoro egregio ma sottoutilizzato). Ritiene che tale coordinamento vada potenziato organicamente, anche per realizzare economie di scala.

Infine, in seguito all'approvazione del disegno di legge, si potrà avviare un programma formativo permanente per il personale degli istituti di cultura. Si tratta di personale che opera già secondo *standard* di eccel-

lenza, ma che richiede formazione e risorse tecnologiche ed informatiche per il migliore svolgimento della propria azione.

Queste sono le grandi linee del progetto di riforma, sul quale il Parlamento sarà chiamato a pronunciarsi.

Il presidente PROVERA rinvia il seguito del dibattito sulle odierne comunicazioni ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16.

DIFESA (4^a)

MERCLEDÌ 9 LUGLIO 2003

83^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CONTESTABILE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Bosi.**La seduta inizia alle ore 15,10.**SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE*

In apertura di seduta il PRESIDENTE rende noto che, a causa di sopravvenuti impegni dell'Assemblea, appare necessario differire al mese di ottobre le missioni presso il CINCNV della Marina e presso l'Alenia aeronautica di Torino, originariamente previste, rispettivamente, per il 10 e il 17 luglio.

Informa inoltre la Commissione che la missione in Iraq e in Afghanistan, già deliberata nella scorsa seduta, potrebbe aver luogo solo nella seconda metà di settembre, rendendo necessario il differimento della missione presso l'accademia della Marina Britannica di Londra, prevista per martedì 16 e mercoledì 17 settembre: la data di tale visita potrà essere definita una volta individuato l'effettivo periodo di svolgimento della suddetta missione in Medio Oriente.

Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in materia di disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331» (n. 242)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 331 e dell'articolo 31 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 25 giugno scorso, allorché aveva riferito il relatore Meleleo.

Il PRESIDENTE, dopo aver dato conto delle osservazioni non ostative e favorevoli con rilievi formulate rispettivamente il 25 giugno e il 2 luglio dalle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore NIEDDU sottolinea l'indubbia validità dello schema di decreto legislativo in titolo, importante passo avanti, a suo avviso, verso il compimento del processo di professionalizzazione delle Forze armate ed il rafforzamento dei meccanismi di reclutamento dei volontari. Propone quindi alla Commissione di integrare il parere favorevole proposto dal relatore nella scorsa seduta con due osservazioni miranti pervenire all'istituzione di un'unica prova di selezione standardizzata per i candidati partecipanti ai concorsi nelle carriere iniziali e, parimenti, alla standardizzazione interforze della prova selettiva per il reclutamento dei volontari delle varie forze armate.

Il senatore BEDIN, pur rilevando che il provvedimento costituisce una ulteriore ed importante tappa nel percorso verso la professionalizzazione delle Forze armate, osserva che il governo tenderebbe a consumare interamente la scadenza del 31 luglio, quando il primitivo termine per le modifiche era stato stabilito all'8 maggio 2002. Tale ritardo sarebbe, a suo avviso, assai significativo, soprattutto in relazione ad una procedura con tempi prestabiliti e in gran parte da sperimentare. Peraltro, le possibilità di intervento dello strumento legislativo prescelto risulterebbero comunque limitate dal suo carattere meramente integrativo. Infatti, la stessa Corte Costituzionale ha avuto modo di precisare che i decreti integrativi e correttivi non possono costituire il pretesto per nuovi interventi organici, tali da stravolgere il precedente atto normativo che intendono modificare.

Relativamente agli aspetti di merito, richiama quindi l'attenzione sull'articolo 3 del provvedimento, rilevando innanzitutto che esso demanda ad un decreto ministeriale la fissazione della data dell'ultima chiamata alla leva, in ordine al quale si potrebbe ipotizzare la previsione di un parere delle Commissioni parlamentari competenti. Osserva quindi che lo stesso articolo, relativamente alla continuazione delle attività per la formazione delle liste di leva (necessarie ai fini dell'eventuale ripristino del reclutamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge n. 331 del 2000), attribuisce ai comuni, oltre che alle autorità diplomatiche e consolari, lo svolgimento di queste attività anche successivamente al 2003, sottolineando al contempo l'opportunità di affrontare tale delicata materia con gli enti locali nel loro insieme, anche per lo sviluppo del servizio civile.

Il senatore PERUZZOTTI, dopo aver posto brevemente l'accento sugli indubbi effetti positivi derivanti dallo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione, esprime, a nome del Gruppo Lega Padana, avviso favorevole.

Il senatore PALOMBO osserva che lo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione rappresenta un opportuno e indispensabile tassello nell'avvicinamento agli *standards* di professionalità dei più avanzati Paesi occidentali. Esso, infatti, non comporta alcun onere aggiuntivo e prevede sia un complessivo rafforzamento dello strumento militare professionale, sia un miglioramento delle procedure di reclutamento, sia, infine, un sostanziale equilibrio dei trattamenti riservati alle varie categorie del personale.

Conclude pronunciandosi favorevolmente sul provvedimento.

Il senatore ZORZOLI, riconoscendo la fondatezza delle osservazioni formulate dal senatore Nieddu, invita la Commissione a valutare l'opportunità di un loro inserimento nello schema di parere predisposto dal relatore. Esprime quindi avviso favorevole.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale.

Replica agli intervenuti il relatore MELELEO, proponendo alla Commissione il seguente schema di parere:

«La Commissione Difesa del Senato,

esaminato in sede consultiva nelle sedute del 25 giugno e del 9 luglio 2003 lo schema di decreto legislativo in titolo;

recepite le osservazioni formulate dalla Commissione Bilancio il 2 luglio 2003; esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo la possibilità di:

1) pervenire, attraverso l'emanazione di specifiche direttive, all'istituzione di una unica prova di selezione standardizzata per i candidati che partecipano ai concorsi nella varie carriere iniziali;

2) pervenire, altresì, alla standardizzazione interforze della prova selettiva per il reclutamento dei volontari delle varie forze armate;

3) prevedere, in relazione al decreto ministeriale al quale viene demandata la fissazione della data dell'ultima chiamata alla leva, l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti;

4) prevedere forme di collaborazione rafforzata con i Comuni e gli enti locali ai fini della continuazione delle attività relative alla formazione delle liste di leva, anche per lo sviluppo di forme alternative di servizio civile».

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata da ultimo dal relatore, che risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1430) NIEDDU ed altri. – *Avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli delle Forze armate e Corpi armati dello Stato di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212*

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il senatore NIEDDU, apprezzate le circostanze, propone alla Commissione un momentaneo differimento dell'esame del disegno di legge in titolo, per consentire alla stessa di entrare in possesso di tutti i necessari elementi conoscitivi ai fini di un'analisi ponderata.

Interviene in senso adesivo il senatore ZORZOLI, ricordando che sembrerebbe opportuno un maggiore approfondimento di alcune tematiche sottese all'atto legislativo.

La Commissione conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

(1660) MANFREDI ed altri. – *Modifica dell'articolo 4, comma primo, lettera c), della legge 14 aprile 1957, n. 277, recante Istituzione in Roma di un Museo storico della liberazione*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 25 giugno, allorché era stata dichiarata chiusa la discussione generale.

Il PRESIDENTE informa la Commissione che la Commissione Affari Costituzionali aveva espresso parere non ostativo il 17 giugno, mentre la Commissione Bilancio aveva espresso parere favorevole con osservazioni il 2 luglio. Inoltre, fa presente che il senatore Manfredi aveva presentato un emendamento (pubblicato in allegato alla seduta del 25 giugno scorso), sul quale la Commissione Bilancio si è pronunciata, nella giornata di ieri, in senso non ostativo.

Si procede quindi alla votazione dell'emendamento 1.1, previo avviso favorevole del relatore MELELEO e del sottosegretario BOSI.

Posto ai voti, l'emendamento 1.1 è approvato.

Si procede quindi, con distinte votazioni, all'approvazione degli articoli 1, come modificato, e 2.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, come risultante dalla modificazione apportata.

La seduta termina alle ore 15,40.

BILANCIO (5^a)

MERCLEDÌ 9 LUGLIO 2003

339^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame e rinvio. Esame degli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5, nonché di quelli riferiti ad articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il senatore FERRARA, in sostituzione del relatore Izzo, fa presente che si tratta degli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, al disegno di legge in titolo, riferiti agli articoli da 1 a 5 nonché di quelli riferiti ad articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 5.40 e 5.41, identici o analoghi ad emendamenti sui quali la Commissione ha reso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Segnala poi che occorre altresì valutare gli effetti delle proposte 2.13, 2.344, 5.74, 5.324, 5.75, in quanto prevedono l'istituzione di un soggetto pubblico (la Società di Trasmissione Pubblica) senza indicare le risorse destinate alla costituzione del capitale sociale della stessa, nonché le pro-

poste 2.569, 4.382, 4.528, 5.42 e 5.72, per valutare se possano determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Richiama, altresì, l'attenzione in merito alle proposte 3.1 e 3.0.301, in quanto prevedono l'istituzione di un Comitato per il coordinamento dell'utilizzazione delle radiofrequenze assegnate a ciascuna regione o provincia autonoma senza indicarne la composizione ed il trattamento economico da attribuire ai suoi componenti, nonché in merito agli emendamenti 4.40, 4.41 e 4.393, in quanto istituiscono il «Gestore della Carta dei Servizi Radiotelevisivi» con sede presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni senza prevedere la corrispondente copertura finanziaria.

Con riferimento alle proposte 5.560 e 5.561, ritiene necessario acquisire conferma che il meccanismo di rimborso dello Stato per i messaggi autogestiti, di cui al comma 5, articolo 4 della legge n. 28 del 2000, è tale da garantire che la spesa complessiva non ecceda le risorse allo scopo stanziato.

Rileva infine che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso contrario sugli emendamenti segnalati dal relatore, in quanto ritenuti comunque suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ad eccezione degli emendamenti 3.1 e 3.0.301, per i quali invece formula avviso favorevole. In merito a tali emendamenti, infatti, osserva che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, presso la quale è prevista l'istituzione del Comitato per il coordinamento dell'utilizzazione delle radiofrequenze assegnate a ciascuna regione o provincia autonoma, dispone già di proprie strutture che si occupano delle suddette tematiche, per cui non dovrebbero manifestarsi oneri di carattere aggiuntivo. Esprime infine avviso favorevole sui restanti emendamenti riguardanti gli articoli da 1 a 5.

Il senatore MORANDO, con riferimento all'emendamento 5.42, osserva che il servizio pubblico già effettua una serie di attività per promuovere la trasmissione e la diffusione di programmi e servizi radiotelevisivi di utilità sociale, anche con specifiche iniziative a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Di conseguenza, ritiene che gli interventi previsti dal suddetto emendamento non determinino necessariamente nuovi o maggiori oneri, in quanto potrebbero rientrare nel novero delle attività già svolte dal servizio pubblico.

Il senatore PIZZINATO, intervenendo a proposito dell'emendamento 5.72, che prevede l'equiparazione dei prestatori di lavori coordinati continuativi e degli amministratori delle società che prestano la loro opera nelle imprese radiotelevisive locali, fa presente che tale disposizione è già prevista nello schema di decreto legislativo n. 250, di attuazione della legge n. 30 del 2003 (cosiddetta «Legge Biagi») attualmente all'esame del Se-

nato. Pertanto, ritiene che l'emendamento in esame potrebbe essere valutato favorevolmente.

Il presidente AZZOLLINI, con riferimento all'emendamento 5.42, sulla base delle osservazioni del senatore Morando, sebbene la norma appaia onerosa, ritiene che possa comunque esprimersi parere contrario, senza la necessità del richiamo all'articolo 81 della Costituzione.

Rispetto all'emendamento 5.72 richiamato dal senatore Pizzinato, fa presente che non vi è una precisa corrispondenza con le disposizioni dello schema n. 250, in quanto, mentre il suddetto schema prevede solo la possibilità di passare dai vecchi contratti di collaborazione coordinata e continuativa ai normali contratti di lavoro dipendente, predisponendo a tal fine una griglia di regole e di cautele, anche in ordine ai profili di carattere contributivo e previdenziale, l'emendamento 5.72 realizza una equiparazione automatica e indiscriminata tra le due formule contrattuali, senza tenere conto delle conseguenze di carattere finanziario, per cui ritiene che esso debba essere valutato in senso contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Relativamente alle proposte 3.1 e 3.0.301, concorda con le osservazioni del Governo circa la non onerosità dell'istituzione del Comitato per il coordinamento dell'utilizzazione delle radiofrequenze presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, mentre ritiene che sia da formulare parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla parte del testo dei due emendamenti – rispettivamente, l'ultimo comma e il comma 5 – che prevede misure di sostegno all'innovazione tecnologica, allo sviluppo delle infrastrutture a banda larga e alla produzione radiotelevisiva, che risultano non quantificate né coperte.

Riguardo agli emendamenti 4.40, 4.41 e 4.393, condivide l'avviso contrario del Governo, in quanto l'istituzione del «Gestore della Carta dei Servizi Radiotelevisivi» appare manifestamente onerosa, ma osserva che il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dovrebbe limitarsi soltanto ai rispettivi commi *3-quinquies*, *3-sexies* e *3-septies*, che sono appunto quelli che istituiscono il Gestore.

Riferendosi, quindi, agli emendamenti 5.560 e 5.561, precisa che essi estendono anche ai concessionari televisivi nazionali pubblici e privati l'accesso ai rimborsi dello Stato per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti, che la legge n. 28 del 2000 riserva attualmente alle sole emittenti radiotelevisive locali, modificando altresì la cadenza temporale degli stessi rimborsi, che viene estesa all'intera durata dell'anno solare. Ritiene, quindi, opportuno che la Commissione si esprima in senso contrario sui richiamati emendamenti.

Pertanto, sulla base delle considerazioni emerse nel dibattito, propone alla Commissione di conferire mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5 del testo proposto dalla Commissione di merito in relazione al disegno di legge in ti-

tolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.40, 5.41, 2.13, 2.344, 5.74, 5.324, 5.75, 2.569, 4.382, 4.528, 5.72, 3.1 (limitatamente all'ultimo comma), 3.0.301 (limitatamente al comma 5), 5.560 e 5.561 nonché, limitatamente ai rispettivi commi 3-*quinqüies*, 3-*sexties* e 3-*septies*, sugli emendamenti 4.40, 4.41 e 4.393. La Commissione esprime inoltre parere contrario sull'emendamento 5.42 e non ostantivo sui restanti emendamenti riferiti ai suddetti articoli.».

La Commissione approva, infine, la proposta del Presidente e conviene di rinviare il seguito dell'esame dei rimanenti emendamenti.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CADDEO chiede la possibilità di inserire all'ordine del giorno della Commissione il disegno di legge n. 2130, concernente modifiche al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 e attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale. Sottolinea la grande rilevanza di tale provvedimento e la necessità che esso venga affrontato in maniera esaustiva dalla Commissione, anche per superare alcune difficoltà che ne hanno finora ritardato l'esame, in particolare da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Ritiene, inoltre, auspicabile ed opportuno che tale esame si svolga congiuntamente anche sugli altri disegni di legge presentati sulla stessa materia.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che il disegno di legge n. 2130 è già stato assegnato in data 15 aprile 2003 alle Commissioni riunite programmazione economica, bilancio e finanze e tesoro. Preannuncia quindi che avvierà i necessari contatti con la Presidenza della Commissione finanze e tesoro per valutare insieme la possibilità di inserire il provvedimento nell'ordine del giorno delle Commissioni riunite alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI.

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta antimeridiana della Sottocommissione per i pareri, già convocata per oggi, alle ore 9,15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

340^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Esame degli emendamenti riferiti agli articoli da 6 a 8. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni, in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore IZZO fa presente che si tratta degli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, riferiti agli articoli da 6 a 10, al disegno di legge recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo, approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, in relazione agli articoli 6 e 7, segnala gli emendamenti 7.2 (limitatamente al comma 5) e 7.0.2, identici o analoghi ad emendamenti sui quali la Commissione ha già reso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rileva, quindi, che gli emendamenti 7.205, 7.705, 7.218 e 7.206 introducono un maggiore onere di euro 2.500.000 per l'anno 2003 indicando una copertura non idonea, in quanto non sussiste più il Fondo speciale ivi richiamato (accantonamento di parte corrente presso il Ministero dell'economia e delle finanze relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri). L'emendamento 7.709 introduce, poi, maggiori oneri senza prevedere la necessaria copertura.

Segnala inoltre che l'emendamento 7.63, ove accolto, introdurrebbe una ripartizione percentuale delle somme che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici destinano all'acquisto di spazi tra i mezzi di comunicazione di massa che risulta incompatibile rispetto alla formulazione contenuta nel relativo comma 10 dell'articolo 7, in quanto il relativo totale risulterebbe uguale al 150 per cento. Ritiene necessario, altresì, valutare gli effetti delle proposte 6.22 e 7.802 (per accertare se possano determinare maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato), 6.437e 6.450 (per verificare se la variazione ivi prevista delle modalità di finanziamento pubblico della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo possa comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato) e 6.29 (in relazione alle modalità di ripartizione tra le Province autonome di Trento e Bolzano della quota parte del canone di abbonamento radiotelevisivo di loro spettanza).

In relazione agli adempimenti, anche di carattere finanziario, previsti in capo ai titolari delle normali concessioni radiotelevisive, richiama l'esigenza di valutare gli effetti delle proposte 7.41, 7.600, 7.208, 7.460 e 7.0.3, che stabiliscono invece procedure semplificate per l'esercizio di trasmissioni radiotelevisive che utilizzano i «coni d'ombra» (porzioni di frequenze non occupate o non utilizzate per insufficiente irradiazione dei segnali radiotelevisivi), e dell'analogo emendamento 7.0.1, che al comma 2 prevede inoltre l'accesso di tali trasmissioni alle sovvenzioni previste per i soggetti editoriali e di emittenza privata locale. Analogamente, occorre poi valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 7.217, 7.800 e 7.503 (circa la «sezione» da istituire presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per segnalare le pubblicità dichiarate ingannevoli) nonché 7.117, 7.118, 7.119 e 7.120 (in merito ai possibili oneri correlati all'estensione di alcune agevolazioni, attualmente configurate come diritti soggettivi, a nuove fattispecie di trasmissione senza indicare una specifica copertura finanziaria).

In relazione agli emendamenti riferiti agli articoli 8, 9 e 10, segnala che la Commissione ha già espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su emendamenti identici o analoghi alla proposta 10.61, e che gli emendamenti 9.2, 9.3, 10.1 e 10.2 (limitatamente ai rispettivi commi 22), 10.32, 10.30, 10.609, 10.31, 10.39, 10.43, 10.44, 10.616, 10.56 e 10.0.1 sembrano comportare maggiori spese o minori entrate non quantificate né coperte. L'emendamento 9.7 sopprime inoltre la copertura (ma non i benefici) relativa alle agevolazioni fiscali per il gas metano. Segnala altresì che l'emendamento 10.627, benché faccia riferimento a risorse effettivamente disponibili, non precisa le misure in relazione alle quali dispone la copertura. Osserva, inoltre, la necessità di valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 8.203 e 8.447 (che sembrano estendere il campo di applicazione delle agevolazioni per le emittenti locali), 10.1 e 10.2 (limitatamente ai rispettivi commi 12, che pongono dei vincoli all'utilizzo dei proventi dei canoni), 10.300 e 10.0.6 (in relazione a incentivi e misure previsti dalle rispettive lettere «b», «c», e «d»), 10.411 e 10.612 (per i possibili oneri relativi alla rappre-

sentanza di autori e scrittori), 10.67, 10.68 e 10.626 (in relazione ai quali occorre verificare se il gettito derivante dalle sanzioni ivi indicate non sia già destinato ad altre finalità).

Non ha, infine, osservazioni in merito ai restanti emendamenti riferiti agli articoli da 6 a 10.

Il sottosegretario VEGAS concorda con i rilievi formulati dal relatore.

Il senatore MORANDO osserva che l'emendamento 6.437 non sembra suscettibile di comportare maggiori oneri, in quanto, pur cancellando nel testo del comma 6, primo periodo, dell'articolo 6, il riferimento esplicito al canone di abbonamento radiotelevisivo, lascia comunque immutata l'indicazione del contributo pubblico dovuto dallo Stato alla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Per quanto concerne, invece, l'emendamento 6.450, ritiene che questo sia finanziariamente virtuoso per il bilancio dello Stato, in quanto esclude qualunque forma di finanziamento pubblico in favore della suddetta società concessionaria, anche se, tuttavia, limita in modo eccessivo le risorse cui la società stessa può accedere.

Il senatore FERRARA, intervenendo anch'egli con riferimento all'emendamento 6.450, fa presente che esso, pur avendo conseguenze positive dal punto di vista finanziario, pone una questione di programmazione economica, in quanto si viene ad escludere la possibilità di destinare eventuali altre risorse, che dovessero rendersi disponibili, a favore del servizio pubblico generale radiotelevisivo, con ciò creando un'inaccettabile limitazione per le scelte di politica economico-finanziaria dello Stato. Rileva, pertanto, l'opportunità che la Commissione, pur rendendo parere non ostativo sull'emendamento 6.450, richiami l'esistenza del suddetto problema di programmazione economica.

Il senatore MICHELINI, a proposito dell'emendamento 6.29, chiarisce che si tratta solo di una modalità di ripartizione della quota parte del canone di abbonamento radiotelevisivo di spettanza delle province autonome di Trento e di Bolzano, commisurata sulla base della popolazione. La norma, pertanto, non configura nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il senatore FERRARA, pur riconoscendo il carattere non oneroso dell'emendamento richiamato dal senatore Michelini, segnala il fatto che si va comunque ad incidere con una norma di legislazione primaria su una materia di rango costituzionale, in quanto disciplinata dallo Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige.

Il senatore PIZZINATO chiede chiarimenti sugli emendamenti 7.217, 7.800 e 7.503, in quanto sono relativi semplicemente ad aspetti di carattere sanzionatorio.

Il sottosegretario VEGAS fa presente, al riguardo, che tali emendamenti prevedono l'istituzione di una sezione speciale presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che comporta maggiori oneri ed è priva di copertura finanziaria.

Il presidente AZZOLLINI, con riferimento all'emendamento 6.437 e alle osservazioni del senatore Morando, ritiene che dovrebbe rendersi su di esso un parere contrario, senza tuttavia la necessità di richiamare l'articolo 81 della Costituzione; analogo parere potrebbe essere espresso sull'emendamento 6.22. Per quanto concerne l'emendamento 6.450, si associa alle considerazioni del senatore Ferrara e propone di esprimere parere favorevole, segnalando, nel contempo, i problemi di programmazione economica richiamati. Condividendo le considerazioni del senatore Michellini sull'emendamento 6.29, rileva quindi l'onerosità degli emendamenti 7.117, 7.118, 7.119 e 7.120, in quanto ampliano la platea dei soggetti beneficiari delle provvidenze ivi richiamate, che si configurano come diritti soggettivi, senza prevedere un'adeguata copertura finanziaria.

Propone, quindi, alla luce delle considerazioni emerse nel dibattito, di conferire mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli 6, 7 e 8 del testo proposto dalla Commissione di merito in relazione al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.2 (limitatamente al comma 5), 7.0.2, 7.205, 7.705, 7.218, 7.206, 7.709, 7.63, 7.41, 7.600, 7.208, 7.460, 7.0.3, 7.0.1, 7.217, 7.800, 7.503, 7.117, 7.118, 7.119, 7.120, 8.203 e 8.447. La Commissione esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti 6.22 e 6.437 e osserva che l'emendamento 6.450 non appare congruo sotto il profilo della programmazione delle risorse destinate al servizio pubblico generale radiotelevisivo. La Commissione esprime, infine, parere non ostativo sui restanti emendamenti riferiti ai suddetti articoli».

La Commissione approva, infine, la proposta del Presidente e conviene di rinviare il seguito dell'esame dei restanti emendamenti.

SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta pomeridiana della Sottocommissione per i pareri, già convocata per oggi, alle ore 15,15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che è convocata la seduta notturna della Commissione per oggi alle ore 21.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che è convocata la seduta notturna della Sottocommissione per i pareri, per oggi alle ore 21,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

341^a Seduta (notturna)

*Presidenza del Presidente
AZZOLLINI*

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 21,10.

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Esame degli emendamenti riferiti agli articoli 9 e 10. Parere, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana.

Il presidente AZZOLLINI, richiamando le osservazioni già formulate dal relatore in merito agli emendamenti riguardanti gli articoli 9 e 10 del provvedimento, invita il Governo a esprimere le proprie valutazioni al riguardo.

Il sottosegretario VEGAS, con riferimento agli emendamenti testé richiamati, esprime avviso conforme al relatore. Precisa, in particolare, di formulare avviso contrario sugli emendamenti 10.300 e 10.0.6, poiché ritiene che siano suscettibili di recare nuovi e maggiori oneri non coperti, correlati alle misure ed agli incentivi ivi previsti, mentre, relativamente agli emendamenti 10.67, 10.68 e 10.626, l'avviso è ugualmente contrario in quanto il gettito derivante dalle sanzioni ivi previste è già destinato ad altre finalità.

Il senatore PIZZINATO, relativamente all'emendamento 10.32, chiede chiarimenti sull'avviso negativo del relatore, in quanto osserva che i membri della Commissione istituita presso l'Autorità per le comunicazioni sono comunque funzionari dello Stato, le cui retribuzioni sono già a carico delle rispettive amministrazioni, e le stesse considerazioni possono farsi a proposito degli analoghi emendamenti 10.30, 10.609 e 10.31. Pertanto, ritiene che tali emendamenti non comportino necessariamente nuovi o maggiori oneri, e che in ogni caso l'eventuale parere negativo non dovrebbe contenere il richiamo all'articolo 81.

Il presidente AZZOLLINI, con riferimento ai commi 22 degli emendamenti 10.1 e 10.2, ritiene che l'istituzione di una Commissione mista di esperti dei problemi dei minori e di genitori, ivi prevista, anche in considerazione della sua apprezzabile finalità sociale, potrebbe essere ammissibile, qualora la suddetta Commissione operasse senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Propone, quindi, di rendere un parere non ostativo sui suddetti emendamenti, condizionandolo all'apposizione della relativa clausola di invarianza finanziaria.

Rispondendo, poi, alle osservazioni del senatore Pizzinato, fa presente che l'emendamento 10.32 e gli analoghi 10.30, 10.609 e 10.31 istituiscono nuovi organismi che vanno ad esercitare parte delle competenze attualmente attribuite al Comitato di controllo sul Codice TV e minori, che rimane tuttavia in vita con le medesime attribuzioni, con il risultato di creare sovrapposizioni e duplicazioni di costi. Ritiene, quindi, opportuno che i suddetti emendamenti vengano valutati in senso contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. In merito all'emendamento 10.627, osserva che esso dispone una copertura finanziaria senza precisare gli oneri cui essa è riferita, per cui propone di rendere un parere negativo senza ricorrere all'articolo 81 della Costituzione. Con riferimento agli emendamenti 10.300 e 10.0.6, pur condividendo taluni rilievi del Governo, osserva che l'eventuale parere contrario, peraltro senza il richiamo all'ar-

ticolo 81 della Costituzione, dovrebbe riferirsi esclusivamente alle rispettive lettere «b», «c» e «d», mentre sulle parti restanti potrebbe esprimersi parere non ostativo.

Pertanto, tenendo conto delle posizioni emerse nel dibattito, propone alla Commissione di conferire mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli 9 e 10, escluso l'emendamento 9.7, del testo proposto dalla Commissione di merito in relazione al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 10.61, 9.2, 9.3, 10.32, 10.30, 10.609, 10.31, 10.39, 10.43, 10.44, 10.613, 10.56 e 10.0.1, 10.67, 10.68 e 10.626. La Commissione esprime inoltre un parere di nulla osta sugli emendamenti 10.1 e 10.2 a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che ai rispettivi commi 22 sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dalle suddette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». La Commissione esprime, infine, parere contrario sull'emendamento 10.627, segnalando che non precisa le misure in relazione alle quali dispone la copertura, nonché sulle proposte 10.300 e 10.0.6 (limitatamente alle rispettive lettere «b», «c», e «d») e un parere di nulla osta sui restanti emendamenti riferiti ai suddetti articoli.».

La Commissione approva, infine, la proposta del Presidente e conviene di rinviare il seguito dell'esame dei restanti emendamenti.

(2343) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.A.

(Parere alla 6^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'8 luglio.

Il presidente AZZOLLINI, richiamando le questioni emerse nel corso della precedente seduta, relativamente all'articolo 3, rileva l'opportunità di osservare nel parere che sarà reso sul testo che in tale norma si fa fronte ad oneri certi, di cui al comma 1, con una copertura derivante dalle risorse di cui al comma 4, destinate ad essere accertate, ancorché entro il termine del medesimo esercizio finanziario, successivamente al verificarsi dell'onere, rilevandovi, tuttavia, che il Governo ha fornito elementi di informazione in merito alla ragionevole certezza sull'entità delle entrate attese.

Sempre con riferimento all'articolo 3, richiama, quindi, l'altra esigenza emersa di trovare una più corretta appostazione contabile per i fondi indicati al comma 5, destinati al finanziamento delle iniziative legislative per il riordino del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, chiedendo al Governo se ha indicazioni o proposte da fornire al riguardo.

Il sottosegretario VEGAS, in merito all'ultimo problema richiamato dal Presidente, evidenzia che esso potrebbe essere superato attraverso un'opportuna riformulazione del testo del comma 5 dell'articolo 3, nel senso che i suddetti fondi (corrispondenti ad una quota non superiore a 15.500.000 euro per l'anno 2003) dovrebbero essere destinati al finanziamento del «Fondo scorta» del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, come determinata dalla tabella C della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289 del 2002). Si riserva, comunque, di meglio precisare tale proposta in una successiva seduta.

Il presidente AZZOLLINI, considerata la particolare rilevanza del provvedimento in titolo, e alla luce anche delle indicazioni fornite dal Governo, ritiene opportuno che la Commissione possa svolgere al riguardo un più ampio approfondimento, per cui propone di rinviare il seguito dell'esame alla successiva seduta.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, pertanto, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA NOTTURNA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLINI avverte che la seduta notturna della Sottocommissione per i pareri, già convocata per oggi alle 21,15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 21,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 2003

165^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2343) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a.

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PEDRIZZI dà conto delle modifiche al calendario dei lavori dell'Assemblea per quanto riguarda la seduta odierna, specificando che la seduta notturna già convocata per le ore 21 potrebbe iniziare con qualche minuto di ritardo in relazione alla conclusione della seduta dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti al testo del disegno di legge di conversione.

Dopo che i rispettivi proponenti hanno dato per illustrati gli emendamenti 1.1 e 1.3, il relatore Paolo FRANCO ritira l'emendamento 1.2 ritenendo l'emendamento 1.3 maggiormente rispondente alle finalità complessive della salvezza dei rapporti giuridici e degli effetti prodotti in base al decreto-legge 7 aprile 2003, n. 59, non convertito nei termini costituzionalmente previsti.

Il relatore esprime pertanto parere favorevole sull'emendamento 1.3 e contrario sull'emendamento 1.1.

Il sottosegretario ARMOSINO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il PRESIDENTE dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1 del Regolamento, poiché estranei all'oggetto della discussione, gli emendamenti riferiti all'articolo 1 del testo del decreto-legge 1.7, 1.8, 1.9 e 1.35.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Il senatore CASTELLANI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 1.1^a, 1.11 (dopo aver aggiunto la firma) e 1.12. Illustra poi l'emendamento 1.22, volto ad abrogare l'articolo 10 della legge n. 289 del 2002, in quanto tale disposizione, particolarmente iniqua nei confronti dei contribuenti onesti, proroga di due anni i termini per gli accertamenti tributari, in deroga alle disposizioni dello Statuto del contribuente.

Il senatore TURCI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 1.2^a (dopo aver aggiunto la firma), 1.3, 1.4, 1.13. Illustra quindi l'emendamento 1.18 volto ad applicare una maggiorazione del 20 per cento sui versamenti dovuti dai contribuenti che aderiscono alle misure di clemenza fiscale usufruendo della proroga disposta dal decreto-legge.

Il senatore BALBONI ritira l'emendamento 1.5 e rinuncia ad illustrare, dopo aver aggiunto la firma, gli emendamenti 1.33 e 1.34.

Si dà quindi per illustrato l'emendamento 1.6.

Il senatore SALERNO illustra congiuntamente gli emendamenti presentati. L'emendamento 1.36 è volto a rendere coerenti i termini per la sospensione dei procedimenti, nonché per l'invio alle commissioni tributarie delle istanze, con i termini prorogati dal decreto-legge; illustra quindi l'emendamento 1.10, invece, volto a consentire la compensazione degli importi eventualmente versati in eccedenza rispetto alle riduzioni proposte con l'emendamento aggiuntivo all'articolo 1 1.0.1.

Illustra quindi l'emendamento 1.38 che apporta novità sostanziali alla disciplina delle sanatorie, soprattutto per l'introduzione di un limite massimo di somme da versare per aderire al condono in materia di imposta sul valore aggiunto; lo stesso emendamento introduce una specificazione essenziale circa la portata delle norme che escludono la punibilità ai sensi degli articoli 8, 9 e 15 della legge n. 289 anche nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o hanno concorso a commettere i reati tributari.

L'emendamento 1.26 dispone la rateizzazione delle somme eventualmente da versare che eccedono determinati limiti. L'emendamento 1.27, invece, consente di sanare eventuali errori di versamento commessi in fase di adesione alle varie forme di sanatoria.

Dà per illustrati gli emendamenti 1.37, 1.17, 1.19.

Il senatore TURCI fa presente che l'emendamento 1.37 appare restrittivo rispetto alla portata della riapertura dei termini per quanto riguarda l'articolo 11 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 in materia di definizione agevolata delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.

La senatrice THALER AUSSERHOFER illustra l'emendamento 1.14, finalizzato a chiarire la portata della riapertura dei termini per coloro che hanno già usufruito di una delle forme di sanatoria fiscale. Illustra poi l'emendamento 1.15, volto ad estendere alla definizione automatica dei redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi la proroga dei termini disposta dal comma 2. L'emendamento 1.21 invece ha un contenuto analogo all'emendamento 1.14.

Il senatore CANTONI aggiunge la firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.16.

Il relatore Paolo FRANCO illustra l'emendamento 1.20, volto a specificare la portata della proroga per i contribuenti che hanno già usufruito di una delle forme di sanatoria fiscale. Illustra poi l'emendamento 1.25 finalizzato a tener conto dei contribuenti che utilizzano scritture contabili infrannuali.

Il senatore BRUNALE illustra l'emendamento 1.23, analogo all'emendamento 1.22 illustrato in precedenza; dà per illustrato anche l'emendamento 1.24.

Il senatore EUFEMI illustra l'emendamento 1.28 volto a tener conto dell'esigenza delle società cooperative, il cui esercizio sociale non coincide con l'anno solare. I senatori SALERNO, CANTONI, e BALBONI aggiungono la firma.

Il senatore COSTA illustra l'emendamento 1.29, finalizzato a determinare un limite massimo di versamenti per le imprese di maggiori dimensioni sia ai fini delle imposte dirette e sostitutive che ai fini delle imposte sul valore aggiunto. Rinuncia poi ad illustrare gli emendamenti 1.30, 1.31 e 1.32.

Il relatore Paolo FRANCO esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 1.1a, 1.2a, 1.3 e 1.4, invitando poi al ritiro dell'emendamento 1.6.

Il senatore EUFEMI, accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento 1.6, preannunciandone una riformulazione per l'esame in Assemblea.

Il relatore Paolo FRANCO si rimette al parere del rappresentante del Governo relativamente all'emendamento 1.36 e invita al ritiro dell'emendamento 1.10.

Il senatore BALBONI, accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento 1.10.

Il relatore Paolo FRANCO esprime parere contrario sugli emendamenti 1.11, 1.12 e 1.13, e invita i presentatori a ritirare l'emendamento 1.14.

La senatrice THALER AUSSERHOFER, accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento 1.14.

Il relatore Paolo FRANCO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.37 e invita al ritiro degli emendamenti 1.15, 1.16 e 1.17.

Accogliendo l'invito del relatore, la senatrice THALER AUSSERHOFER ritira l'emendamento 1.15, il senatore COSTA ritira l'emendamento 1.16 e il senatore SALERNO ritira l'emendamento 1.17.

Il relatore Paolo FRANCO esprime parere contrario sull'emendamento 1.18 e invita al ritiro dell'emendamento 1.19.

Il senatore SALERNO, accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento 1.19.

Il relatore Paolo FRANCO invita poi al ritiro dell'emendamento 1.21 ed esprime parere contrario sugli emendamenti 1.22, 1.23 e 1.24. Relativamente all'emendamento 1.38, si rimette al parere del rappresentante del Governo. Ritira quindi l'emendamento 1.25, preannunciandone la riformulazione per l'esame in Assemblea. Invita al ritiro dell'emendamento 1.26, si rimette al parere del rappresentante del Governo relativamente all'emendamento 1.27 ed esprime parere contrario sull'emendamento 1.28, trattandosi di una sostanziale riapertura dei termini per l'anno di imposta 2002.

Il relatore invita al ritiro degli emendamenti 1.29, 1.30, 1.31 e 1.32.

Il senatore COSTA, accogliendo l'invito del relatore, ritira gli emendamenti 1.29, 1.30, 1.31 e 1.32.

Il relatore Paolo FRANCO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.33 e invita al ritiro dell'emendamento 1.34.

Il senatore BALBONI, accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento 1.34.

Il sottosegretario ARMOSINO esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1a, 1.2a, 1.3 e 1.4, parere favorevole sull'emendamento 1.36 e parere contrario sugli emendamenti 1.11, 1.12 e 1.13.

Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 1.37 e 1.20 e parere contrario sull'emendamento 1.18.

Invita quindi al ritiro dell'emendamento 1.21, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.22, 1.23 e 1.24 e parere favorevole sull'emendamento 1.38.

Invita poi al ritiro dell'emendamento 1.26, riservandosi un ulteriore approfondimento delle problematiche sottese a tale emendamento, tenendo anche conto dei profili di copertura finanziaria del medesimo; chiede invece ai presentatori di ritirare l'emendamento 1.27, per consentirne una migliore formulazione, anche nel corso dell'esame in Commissione.

Conclude esprimendo parere contrario sull'emendamento 1.28 e parere favorevole sull'emendamento 1.33.

Il senatore SALERNO, accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, ritira gli emendamenti 1.26 e 1.27, preannunciando la riformulazione di tale ultimo emendamento.

In concomitanza con l'inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente PEDRIZZI rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2343

al testo del disegno di legge

Art. 1.**1.1**

EUFEMI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45, e del decreto-legge 7 aprile 2003, n. 59».

1.3

SALERNO, KAPPLER

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodottisi sulla base del decreto-legge 7 aprile 2003, n. 59. Sono utili i versamenti effettuati tra il 21 ed il 25 giugno 2003, ai fini della definizione di cui all'articolo 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonchè quelli effettuati tra il 17 aprile 2003 ed il 25 giugno 2003, ai fini delle definizioni di cui gli articoli 11, comma 4, 12, 15 e 16 della medesima legge n. 289 del 2002, nonchè degli articoli 5 e 5-*quinquies* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27».

1.2

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 7 aprile 2003, n. 59».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2343

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1a

CASTELLANI

Sopprimere l'articolo.

1.2a

DE PETRIS, TURCI

Sopprimere l'articolo.

1.3

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Sopprimere l'articolo.

1.4

PASQUINI, TURCI, BONAVITA, BRUNALE

Sopprimere il comma 1.

1.5

BALBONI, SALERNO

Al comma 1, dopo le parole: «degli obblighi tributari di cui agli articoli» è aggiunto il numero: «7».

1.6

EUFEMI

Al comma 1, dopo le parole: «degli obblighi tributari di cui agli articoli» è aggiunto il numero: «7».

1.36

SALERNO, KAPPLER

Al comma 1, secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; nello stesso articolo 16, comma 8, primo periodo», le parole: «31 ottobre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo 2004»; nel medesimo comma 8, secondo e quarto periodo, le parole: «31 luglio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2004 ovvero al 30 aprile 2006 per le liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali».

1.7

BASTIANONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 72, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "non si applicano ai contributi in conto interessi nonchè" sono inserite le seguenti: "alle incentivazioni in favore del commercio elettronico e del collegamento telematico 'quick-response' nel settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero di cui all'articolo 103, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388"».

1.8

BASTIANONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 72, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "non si applicano ai contributi in conto interessi nonchè" sono inserite le seguenti: "ai contributi in favore dell'imprenditoria femminile di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215 e"».

1.9

BASTIANONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 72, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "non si applicano ai contributi in conto interessi nonchè" sono inserite le seguenti: "ai contributi in conto capitale in favore dei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, di cui all'articolo 59 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e"».

1.10

BALBONI, SALERNO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I contribuenti che entro il 16 maggio 2003 hanno effettuato i versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 9 e 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, possono procedere alla compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, degli importi eventualmente versati in eccedenza rispetto a quanto dovuto per effetto delle riduzioni di cui all'articolo 1-bis. È fatta comunque salva la possibilità di chiedere il rimborso dei maggiori versamenti di cui al periodo precedente entro un anno dal primo versamento.».

1.11

DE PETRIS

Sopprimere il comma 2.

1.12

CASTELLANI

Sopprimere il comma 2.

1.13

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, TURCI

Sopprimere il comma 2.

1.14

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN

Al comma 2 sostituire il primo periodo, con il seguente: «I contribuenti possono effettuare i versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 8, 9, 9-bis, 11, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, nonchè di cui agli articoli 5 e 5-quinquies del medesimo decreto-legge n. 282, del 2002, entro il 16 ottobre 2003».

1.37

SALERNO, KAPPLER

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui agli articoli 8» con le seguenti: «di cui agli articoli 7, 8»; dopo le parole: «11,» inserire le seguenti: «comma 4,».

1.15

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN

Al comma 2, dopo le parole: «degli obblighi tributari di cui agli articoli» aggiungere il numero «7,».

1.16

COSTA

Al comma 2, dopo le parole: «degli obblighi tributari di cui agli articoli» aggiungere il numero «7».

1.17

BALBONI, SALERNO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di cui agli articoli» aggiungere la seguente: «7,».

1.18

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CASTELLANI, DE PETRIS

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Su tali versamenti utili, dovuti all'erario da ciascun contribuente per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 8, 9, 9-bis, 11, 12, 14, 15 e 16, calcolati sulla base dei parametri previsti dai medesimi articoli, si applica una maggiorazione del 20 per cento».

1.19

BALBONI, SALERNO

Al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «In tal caso, i versamenti devono essere maggiorati di una somma pari all'1 per cento del loro importo».

1.20

IL RELATORE

Al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «La proroga è efficace anche per i contribuenti che nei termini precedentemente fissati hanno aderito ad una sola o a più definizioni e intendono avvalersi delle altre fattispecie previste dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni».

1.21

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN

Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai contribuenti che

intendano avvalersi di una forma di sanatoria diversa da quella già utilizzata e perfezionata entro il termine del 16 maggio 2002».

1.22

CASTELLANI, DE PETRIS

Al comma 2, sostituire le parole: «Resta ferma l'applicazione dell'articolo 10 della citata legge n. 289 del 2002» *con le seguenti:* «L'articolo 10 della citata legge n. 289 del 2002 è abrogato».

1.23

BRUNALE, PASQUINI, TURCI, BONAVITA, CASTELLANI, DE PETRIS

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'articolo 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato».

1.24

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, DE PETRIS, CASTELLANI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «Resta ferma l'applicazione dell'articolo 10 della citata legge n. 289 del 2002».

1.38

SALERNO, KAPPLER

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il termine di cui agli articoli 11, commi 1 e 1-bis e 12, comma 2, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è fissato al 16 ottobre 2003.

2-ter. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 9, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; le somme da versare complessivamente ai sensi della

presente lettera sono ridotte nella misura dell'80 per cento per la parte eccedente l'importo di 11.600.000 euro";

b) nello stesso articolo 9, comma 7, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fino ad un importo di 250.000.000 euro, nonchè di una somma pari al 5 per cento delle perdite eccedenti il predetto importo";

c) nell'articolo 12, dopo il comma *2-bis* è inserito il seguente:

"*2-ter* Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, i debitori possono estinguere il debito sottoscrivendo, entro il 16 ottobre 2003, l'atto di cui al comma 2 e versando contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1, sulla base di apposita comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro il 16 settembre 2003. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 secondo periodo.";

2-quater. I contribuenti che in applicazione delle norme di cui all'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 hanno eseguito versamenti di importo superiore a quello dovuto per effetto delle disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma *2-ter*, possono utilizzare la differenza in compensazione delle imposte e dei contributi dovuti, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2-quinquies. I contribuenti che entro il 30 giugno 2003 hanno presentato la dichiarazione integrativa di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, possono optare per la definizione automatica prevista dall'articolo 9, comma 2, lettera *b)*, della stessa legge n. 289 del 2002, avvalendosi delle disposizioni introdotte dal comma *2-ter*, lettera *a)*, a condizione che la somma dovuta per effetto della nuova opzione risulti non inferiore a quella risultante dalla dichiarazione integrativa già presentata.

2-sexies. Per i contribuenti che provvedono, in base alle disposizioni dell'articolo 1, comma 2, ad effettuare, entro il 16 ottobre 2003, versamenti utili per la definizione di cui all'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a successive modificazioni, il termine per la proposizione del ricorso avverso atti dell'amministrazione finanziaria, di cui al comma 8 dello stesso articolo 15, è fissato al 18 ottobre 2003. Per i contribuenti che provvedono, in base alle disposizioni dell'articolo 1, comma 2, ad effettuare, entro il 16 ottobre 2003, versamenti utili per la definizione di cui all'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le rate trimestrali previste dal medesimo articolo 16, comma 2, decorrono dal 16 maggio 2003.

2-septies. Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 6, lettera *c)*, 9, comma 10, lettera *c)*, e 15, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si intendono nel senso che la esclusione della punibilità opera nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i reati ivi indicati anche quando le procedure di sanatoria, alle quali è riferibile l'effetto di esclusione della puni-

bilità, riguardano contribuenti diversi dalle persone fisiche e da questi sono perfezionate.

2-octies. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 17, comma 1, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati al 31 dicembre 2005 per le dichiarazioni presentate negli anni 2001 e 2002. Le amministrazioni statali e gli enti impositori possono sospendere, con proprio provvedimento, la riscossione nei confronti dei soggetti che si sono avvalsi delle definizioni agevolate previste dagli articoli *9-bis*, 12, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché dall'articolo *5-quinquies* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

2-novies. Nell'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"*1-bis.* Se i termini per il versamento delle somme di cui al comma 1, sono fissati oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è presentata la dichiarazione, l'iscrizione a titolo definitivo è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è previsto il versamento dell'unica o ultima rata".

2-decies. Ai fini dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per ruoli emessi da uffici statali si intendono quelli relativi ad entrate sia di natura tributaria che non tributaria».

1.25

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* I contribuenti che si vogliano avvalere entro il 16 ottobre 2003 della regolarizzazione delle scritture contabili, di cui all'articolo 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, possono imputare le variazioni al 1° gennaio 2003. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, sono stabilite le modalità attuative della presente norma».

1.26

BALBONI, SALERNO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Qualora gli importi da versare complessivamente per le definizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 9-bis e 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, i contribuenti di cui al comma 2 possono versare il 50 per cento delle predette somme entro il 16 ottobre 2003 ed il restante 50 per cento entro il 16 dicembre 2003, maggiorando quest'ultimo versamento degli interessi legali a decorrere dal 17 ottobre 2003».

1.27

BALBONI, SALERNO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I contribuenti che entro la data di entrata in vigore del presente decreto hanno effettuato i versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 8, 9, 9-bis e 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e che entro la medesima data hanno già presentato le relative dichiarazioni, possono sanare eventuali errori di versamento, provvedendo ad integrare le somme versate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto sulla base delle dichiarazioni, entro il 16 ottobre 2003. I versamenti integrativi devono essere maggiorati di una somma pari all'1 per cento del loro importo».

1.28

EUFEMI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nella legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dal decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, le parole: "31 ottobre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2003";

b) all'articolo 8, comma 1, le parole: "relative ai periodi d'imposta per i quali i termini per la loro presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "presentate entro il 30 aprile 2003";

c) all'articolo 9, comma 1, le parole: "i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "le relative dichiarazioni sono state presentate entro il 30 aprile 2003"».

1.29

COSTA, PASINATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, così come modificato dalla legge 21 febbraio 2003 n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

"6-bis) I soggetti di cui al comma 3, lettera b), versano le maggiori imposte di cui al comma 2 lettera a) fino ad un importo comunque non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a:

a) 200.000 euro se l'ammontare dei ricavi o compensi non è superiore a 50 milioni di euro;

b) 300.000 euro se l'ammontare dei ricavi o compensi è superiore a 50 milioni di euro e non superiore a 100 milioni di euro;

c) 400.000 euro se l'ammontare dei ricavi o compensi è superiore a 100 milioni di euro e non superiore a 150 milioni di euro;

d) 2.000.000 di euro se l'ammontare dei ricavi o compensi è superiore a 150 milioni di euro.

6-ter. I soggetti di cui al comma 3, lettera b), versano le maggiori imposte di cui al comma 2 lettera b) fino ad un importo comunque non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a:

a) 200.000 euro se l'ammontare del volume d'affari non è superiore a 50 milioni di euro;

b) 300.000 euro se l'ammontare del volume d'affari è superiore a 50 milioni di euro e non superiore a 100 milioni di euro;

c) 400.000 euro se l'ammontare del volume d'affari è superiore a 100 milioni di euro e non superiore a 150 milioni di euro;

d) 1.000.000 di euro se l'ammontare del volume d'affari è superiore a 150 milioni di euro"».

1.30

COSTA, PASINATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è apporata la seguente modificazione: "Al comma 1, lettera a), dopo le parole '25 per cento dell'importo iscritto a ruolo', aggiungere le altre: 'con tetto massimo di 100.000 euro'».

1.31

COSTA, PASINATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è apporata la seguente modificazione: "Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo con tetto massimo pari al 25 per cento del capitale sociale al netto delle riserve iscritto nel bilancio fiscale dell'anno 2002"».

1.32

COSTA, PASINATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è apporata la seguente modificazione: "Al comma 1, la lettera b), aggiungere il seguente periodo: 'Il pagamento delle somme comporta la cancellazione delle sanzioni e altri oneri relativi a ruoli sopra definiti, in qualsiasi grado di giudizio si trovino' ».

1.33

GRILLOTTI, TAROLLI, BALBONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 14, comma 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al primo periodo, le parole: "di attività in precedenza omesse"

sono sostituite dalle seguenti: "di attività in precedenza omesse o parzialmente omesse"».

1.34

GRILLOTTI, TAROLLI, BALBONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 14, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, alla fine, inserire il seguente periodo: "Nell'ipotesi di iscrizioni di attività omesse relative ad opere pattuite come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, i maggiori valori iscritti si considerano fiscalmente riconosciuti a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002 ovvero, se precedente, a decorrere dal periodo di imposta in cui i corrispettivi contrattuali sono definitivamente liquidati"».

1.35

EUFEMI, FORTE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 44, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "16 marzo 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "16 ottobre 2003" ed i termini connessi a tale ultima data, contenuti nei commi 2, 3 e 4 del predetto articolo, ivi compresi i periodi della quota di versamento di cui al penultimo periodo del comma 3 del medesimo articolo 44, sono corrispondentemente rideterminati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCLEDÌ 9 LUGLIO 2003

234^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

PEDRAZZINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Baldini.**La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2002/19/CE (diritto di accesso), 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (direttiva quadro) e 2002/22/CE (direttiva servizio universale) recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche» per quanto concerne le reti e i servizi di comunicazione elettronica (n. 240)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166. Esame e rinvio)

Il senatore PESSINA, relatore, procede ad illustrare lo schema di decreto in titolo rilevando che le significative innovazioni tecnologiche e normative, in ambito nazionale e comunitario, intervenute nel settore delle telecomunicazioni richiedono oggi, a distanza di trenta anni dal Codice postale del 1973 (decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156), un profondo intervento di sistematizzazione della materia. Nell'ambito della delega legislativa concessa dall'articolo 41 della legge 1° agosto 2002, n. 166, recante «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti», il Governo ha pertanto provveduto alla stesura di uno schema di decreto legislativo per l'emanazione del nuovo codice delle comunicazioni elettroniche ed il recepimento delle recenti comunitarie in materia. Tali direttive sono la DIR 2002/19/CE, in materia di diritto all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, nonché alla interconnessione delle medesime; la DIR 2002/20/CE in tema di autorizzazione per le reti e i servizi di comunicazione elettronica; la DIR 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica; ed infine la DIR 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica.

Nello schema di decreto legislativo in esame sono illustrate, al Titolo I, le nuove disposizioni generali nel settore delle comunicazioni elettroniche e, al Titolo II, la nuova disciplina per le reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, secondo il nuovo quadro regolamentare europeo. Sempre nell'esercizio della predetta delega, il governo dovrà procedere alla stesura di ulteriori titoli del nuovo Codice postale: Titolo III, sulle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato; Titolo IV, sulla tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica; Titolo V, sulla disciplina dei servizi radioelettrici, e Titolo VI, recante norme finali. Resta al di fuori della delega, e quindi del nuovo Codice, la parte del vecchio Codice afferente i servizi postali e di bancoposta.

La filosofia sottostante al nuovo quadro regolamentare europeo rileva sotto quattro profili. Il primo riguarda l'assimilazione delle tecnologie di trasporto del segnale sulle diverse reti di comunicazione elettronica, astrattamente tutte in grado di trasmettere segnali digitalizzati che riproducono indifferentemente suoni, dati o immagini in movimento. In questo senso, la vera novità è rappresentata dalla inclusione delle reti di trasporto del segnale televisivo nell'insieme denominato «reti di comunicazione elettronica». Si tratta di una innovazione importante, ma che non incide affatto – per esplicita decisione comunitaria – sulla materia radiotelevisiva. Infatti i servizi che forniscono «contenuto» utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che comportano un controllo editoriale su tali contenuti rimangono disciplinati a livello comunitario dalle direttive «televisione senza frontiere» ed a livello nazionale dalla normativa specifica in materia. Il secondo punto è relativo all'unificazione dei regimi giuridici delle licenze individuali e autorizzazioni generali con l'assorbimento delle prime nella figura delle seconde. Terzo aspetto è quello relativo agli obblighi posti a carico degli ex monopolisti e degli operatori con significativo potere di mercato. Va infine segnalata la particolare attenzione allo sviluppo del settore: i mercati in cui sono imponibili misure specifiche nei confronti delle imprese con un significativo potere di mercato sono individuati in via preliminare ed in modo uniforme a livello comunitario. È poi possibile una procedura di identificazione a livello nazionale, soggetta ad una sostanziale ratifica comunitaria, attraverso un procedimento di silenzio-assenso. Per i servizi innovativi, che vanno a costituire i cosiddetti mercati emergenti e che vengono offerti sulle reti a larga banda, vale il principio della libera iniziativa e della piena concorrenza. Prevale quindi nel decreto in esame una visione prospettica più che una puntuale attività di regolamentazione, che diviene sempre più una disciplina della transizione continua tra equilibri in un contesto dinamico ed aperto dei mercati.

Per quanto attiene ai principi costituzionali di riferimento, si rileva che la libertà di manifestazione del pensiero, in ogni sua forma, trova nelle reti pubbliche, telefonica e radiotelevisiva, garanzia di esplicazione. Oggi, a questa libertà, inviolabile, la elaborazione dottrina e giurisprudenziale ha aggiunto il diritto ad essere informati, e quindi la potenziale non esclusione dal processo di integrazione dei saperi e delle conoscenze trasmessi in rete, che conduce alla realizzazione della società basata sull'informazione e

sulla comunicazione. Questo insieme di libertà e di diritti ha possibilità di realizzarsi attraverso la libera iniziativa dei soggetti economici che installano reti e forniscono servizi di comunicazione elettronica. Per cui, di fatto, solo la libertà effettiva di accesso al mercato e la corretta disciplina della concorrenza consentono di eliminare le barriere residue e di evitarne di nuove. Particolare rilievo assume la valutazione dello schema di decreto legislativo ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione che assegna l'ordinamento delle comunicazioni alla disciplina concorrente di Stato e Regioni, in considerazione della capillarità della diffusione sul territorio dei punti di accesso alla rete, una rete che arriva potenzialmente dappertutto ed è unica, a livello globale. È vero tuttavia che le condizioni dello sviluppo economico e sociale non sono omogenee sul territorio: il *digital divide* è un fenomeno da affrontare tempestivamente, perché si riferisce non solo ai consueti ritardi dei processi di sviluppo che riguardano zone del territorio e fasce sociali, ma anche ai fenomeni di emarginazione tecnologica dipendenti dall'età. Importanti sono, inoltre, i fenomeni di localizzazione delle aziende in funzione della disponibilità di adeguate infrastrutture di telecomunicazioni. Dalla presenza di tali strutture consegue la possibilità di dar vita alle nuove forme di lavoro a distanza, di educazione a distanza, e di tutte le altre attività che richiedono un connettività continua a larga banda. In tale ottica Regioni, Province, Comuni e gli altri Enti locali hanno una responsabilità primaria nel promuovere lo sviluppo del settore, secondo le modalità specificate dal Governo nel testo del decreto legislativo.

Osserva, quindi, che nell'esercizio della delega assegnata, il governo ha avuto riguardo ai principi e criteri direttivi puntualmente indicati nel comma 2 del citato articolo 41. Per quanto riguarda infine l'applicazione della Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, si fa presente che essa non forma oggetto di recepimento formale, poichè i principi generali sono già contenuti nelle Direttive 19, 20, 21 e 22, ed il suo contenuto è meramente chiarificatorio delle precedenti. L'unico obbligo stabilito dalla DIR 2002/77/CE riguarda la comunicazione da parte degli Stati membri alla Commissione di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che la legislazione nazionale di attuazione risulti in linea con i chiarimenti da essa apportati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il PRESIDENTE, in considerazione del calendario dei lavori dell'Assemblea, avverte che le sedute della Commissione già convocate per domani giovedì 10 luglio 2003 alle ore 8,30 e 15 non avranno più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 2003

164^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali Delfino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1973) Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; Volontè ed altri; Misuraca e Amato; Losurdo ed altri; De Ghislanzoni Cardoli ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Marini ed altri

(583) EUFEMI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato

(748) TURRONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato

(883) DE PETRIS e TURRONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato

(897) PICCIONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE informa che la 5^a Commissione ha trasmesso il parere sui restanti emendamenti e ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha presentato ulteriori emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri) consequenziali al parere della 5^a sul testo dell'A.S. 1973, su cui la 1^a Commissione ha già espresso un parere non ostativo.

Invita il relatore ad illustrarli.

Il relatore PICCIONI li dà per illustrati.

Il PRESIDENTE, nel ricordare che è stato già dato per illustrato anche l'ordine del giorno n. 1 (pubblicato nel resoconto della seduta del 4

giugno scorso), accantonato onde consentire l'illustrazione degli emendamenti, propone di lasciarlo ancora accantonato e di proseguire nell'esame degli emendamenti, alcuni dei quali affrontano la tematica oggetto del medesimo ordine del giorno.

Conviene la Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 1.

Il relatore PICCIONI esprime parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.5, 1.6, 1.4, 1.1 e 1.3.

Il RAPPRESENTANTE del Governo esprime un parere conforme a quello del relatore.

Verificata la presenza del numero legale il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore MANFREDI in relazione all'emendamento 1.2 precisa le ragioni che lo hanno indotto a presentarlo, nella convinzione che sarebbe opportuno circoscrivere maggiormente il novero di competenze del Corpo forestale dello Stato, al fine di evitare farraginose sovrapposizioni. Cita ad esempio il versante della tutela dell'ambiente, nel quale si verrebbe a determinare una effettiva sovrapposizione di competenze con l'Arma dei Carabinieri. Infine, ritira l'emendamento alla luce parere espresso dal relatore.

Il senatore COLETTI dichiara di aggiungere la propria firma a tutti gli emendamenti presentati dal senatore Manzione.

Con separate votazioni sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.5 e 1.4.

Il senatore MANFREDI in relazione all'emendamento 1.1 precisa che la sua proposta si ispira alla medesima finalità di riduzione dell'eccesso di attribuzioni. Ritiene infatti che un riferimento alla qualità piuttosto che alla sicurezza permetterebbe di evitare interferenze tra il Corpo forestale e le competenti autorità sanitarie. Infine, ritira l'emendamento alla luce del parere espresso dal relatore.

Sono quindi decaduti gli emendamenti 1.6 e 1.3.

Viene quindi accolto l'articolo 1.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Il presidente RONCONI dichiara di aggiungere la propria firma agli emendamenti 2.27, 3.19 e 3.20 presentati dal senatore Ciccanti.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 2.22, 2.17 e favorevole sul 2.30; esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.29, 2.18, 2.2, 2.20, 2.12, 2.10 e 2.21. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 2.4, 2.7 e 2.13, nonché sugli identici emendamenti 2.5, 2.8 e 2.14. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 2.25, 2.19, 2.23 e parere favorevole sugli identici emendamenti 2.6, 2.9, 2.11, 2.15, 2.26, 2.27 e 2.28, mentre esprime parere contrario sull'emendamento 2.16 e sugli identici emendamenti 2.3 e 2.24.

Il RAPPRESENTANTE del Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore MANFREDI, in relazione all'emendamento 2.22 precisa che lo scopo fondamentale delle proposte emendative da lui presentate è di evitare sovrapposizioni di competenze fra le varie Forze di polizia, al fine di pervenire ad un riordino basato su una più chiara distinzione tra competenze primarie del Corpo forestale dello Stato, e altre competenze, che dovrebbero avere natura meramente sussidiaria. Sottolinea come può apparire poco razionale, dopo aver attribuito un'ampia varietà di funzioni e attività al Corpo forestale, istituire ulteriori organi di coordinamento: il miglior coordinamento, a suo avviso, dovrebbe basarsi su strutture e attribuzioni chiare. Peraltro, alla luce del parere contrario formulato dal relatore, ritira tale emendamento, come pure ritira l'emendamento 2.17.

Viene quindi accolto l'emendamento 2.30.

La senatrice DE PETRIS interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 2.1, lamentando il parere contrario espresso dal relatore in quanto tale emendamento costituisce la naturale prosecuzione del precedente emendamento presentato a sua firma. Ritiene infatti che la vigilanza sulle disposizioni in materia di protezione del benessere degli animali ed in materia venatoria costituisca un ambito che dovrebbe rientrare nelle naturali competenze del Corpo forestale dello Stato.

Tale emendamento viene quindi posto ai voti e respinto, come pure è respinto l'emendamento 2.29.

Vengono ritirati gli emendamenti 2.18, 2.20, 2.12 e 2.10, mentre è decaduto l'emendamento 2.2.

Sono quindi posti ai voti ed accolti gli identici emendamenti 2.4, 2.7 e 2.13.

Ritirato l'emendamento 2.21, sono quindi accolti gli identici emendamenti 2.5, 2.8 e 2.14, mentre sono ritirati gli emendamenti 2.25 e 2.19.

Respinto l'emendamento 2.23, sono quindi accolti gli identici emendamenti 2.6, 2.9, 2.11, 2.15, 2.26, 2.27 e 2.28.

Il senatore MANFREDI, in relazione all'emendamento 2.16, precisa che si tratta di un emendamento soppressivo di una norma da ritenersi a tutti gli effetti pleonastica. Dichiarò peraltro di ritirarlo alla luce del parere contrario formulato dal relatore.

Decaduto l'emendamento 2.3, è ritirato l'emendamento 2.24.

La Commissione accoglie quindi l'articolo 2 come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 3.12 e parere favorevole sia sugli identici emendamenti 3.6, 3.14, 3.18 e 3.19, come pure sugli identici emendamenti 3.7, 3.16, 3.17 e 3.20. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 3.11 e 3.3, favorevole sull'emendamento 3.100 e contrario sull'emendamento 3.15, come pure esprime parere contrario sugli identici emendamenti 3.5 e 3.8. Invita la senatrice De Petris a ritirare l'emendamento 3.1, altrimenti il parere è contrario. Espresso parere favorevole sugli emendamenti 3.4 e 3.9, esprime parere contrario sugli emendamenti 3.10, 3.2 e 3.13.

Il RAPPRESENTANTE del Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

Ritirato l'emendamento 3.12, sono quindi accolti gli identici emendamenti 3.6, 3.14, 3.18 e 3.19; sono altresì accolti gli identici emendamenti 3.7, 3.16, 3.17 e 3.20.

Il senatore MANFREDI, in relazione all'emendamento 3.11, ritiene poco razionale attribuire al Corpo forestale anche le funzioni di vigilanza per contrastare il fenomeno dell'abusivismo edilizio: si tratterebbe di un aggravio di competenze talmente forte da non poter essere espletato con gli ordinari mezzi a disposizione del Corpo medesimo. Peraltro dichiara di ritirarlo alla luce del parere del relatore.

Il senatore PIATTI, per dichiarazione di voto sull'emendamento 3.3, esprime il proprio rammarico per il parere contrario formulato dal relatore in quanto si tratta, a suo avviso, di una norma di precisazione e perfettamente coerente con gli ordinari principi vigenti in materia di tutela dell'ordine pubblico, i quali prevedono il naturale coinvolgimento del Ministero dell'interno.

Tale emendamento, posto ai voti, è respinto, mentre è accolto l'emendamento 3.100.

Decaduto l'emendamento 3.15 e ritirato l'emendamento 3.1, sono quindi respinti gli identici emendamenti 3.5 e 3.8, mentre vengono accolti all'unanimità gli identici emendamenti 3.4 e 3.9.

Viene quindi respinto l'emendamento 3.10.

Il senatore EUFEMI, in relazione all'emendamento 3.2, esprime comunque apprezzamento per l'iniziativa assunta dal Governo in merito; peraltro dichiara di ritirarlo alla luce del parere espresso dalla Commissione bilancio, sul quale comunque esprime alcune perplessità.

E' altresì ritirato l'emendamento 3.13.

Viene quindi posto ai voti e accolto l'articolo 3, come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il relatore esprime parere contrario sugli emendamenti 4.5, 4.14, 4.27, 4.1, 4.10, 4.30, 4.7, 4.40, 4.41, 4.25. Dichiarato di ritirare l'emendamento 4.11, esprime parere contrario sugli identici emendamenti 4.19 e 4.24 come pure sugli emendamenti 4.35 e 4.37. Espresso parere favorevole sull'emendamento 4.38, esprime invece parere contrario sugli emendamenti 4.36 e 4.34, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 4.100.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 4.17, 4.18, 4.13, 4.15, e parere favorevole sull'emendamento 4.101.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 4.22, 4.23, 4.21, 4.28, 4.9, 4.31, 4.29, 4.20, e 4.32, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 4.102.

Espresso parere contrario sugli emendamenti 4.2, 4.3, 4.16, esprime parere favorevole sull'emendamento 4.103, come pure sugli identici emendamenti 4.6 e 4.12. Esprime invece parere contrario sugli identici emendamenti 4.8 e 4.26; esprime anche parere favorevole sugli identici emendamenti 4.33 e 4.39. Esprime infine parere contrario sugli emendamenti 4.4 e 4.42.

Il RAPPRESENTANTE del Governo esprime un parere conforme a quello del relatore.

Il senatore PIATTI interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 4.5, precisando che tale proposta è finalizzata a una più nitida definizione dei ruoli dei Ministeri competenti, con un più esplicito coinvolgimento del Ministero dell'interno.

Tale emendamento, posto ai voti, è respinto, come pure è respinto l'emendamento 4.14.

Ritirato l'emendamento 4.27, il senatore OGNIBENE chiede chiarimenti in relazione al parere contrario espresso in ordine all'emendamento 4.10.

Il sottosegretario DELFINO precisa che tale emendamento non si adatterebbe ai riparti tra lo Stato e le regioni, ai quali il disegno di legge in esame si ispira. Ricorda infatti che si tratta di una norma pleonastica, in quanto il Ministero dell'interno possiede già la titolarità delle funzioni di coordinamento in materia di ordine pubblico, sottolineando peraltro che il Corpo forestale svolge altresì delle funzioni ulteriori.

Ritirato tale emendamento, è quindi respinto l'emendamento 4.1.

Decaduto l'emendamento 4.30, sono ritirati gli emendamenti 4.7, 4.40, 4.41, 4.25 e 4.24, mentre è decaduto l'emendamento 4.19.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 4.35 e 4.37.

Viene quindi accolto l'emendamento 4.38 all'unanimità e assorbito l'emendamento 4.36, mentre l'emendamento 4.34 è precluso; quindi è accolto l'emendamento 4.100.

Sono quindi ritirati gli emendamenti 4.17 e 4.18.

Il senatore MANFREDI, intervenuto sull'emendamento 4.13, precisa di aver presentato tale emendamento per mantenere allo Stato la titolarità e la principale direzione del Corpo forestale, per evitare che esso venga smembrato a favore delle singole particolarità regionali; peraltro, alla luce del parere espresso dal relatore, dichiara di ritirare tale emendamento.

Respinto l'emendamento 4.15, è accolto l'emendamento 4.101, mentre sono decaduti gli emendamenti 4.22, 4.23 e 4.21.

Ritirati gli emendamenti 4.28, 4.9 e 4.29, sono decaduti gli emendamenti 4.31, 4.20 e 4.32.

Viene quindi accolto l'emendamento 4.102, mentre è precluso l'emendamento 4.2.

Respinti con separate votazione gli emendamenti 4.3 e 4.16, è accolto l'emendamento 4.103.

Il PRESIDENTE avverte che porrà in votazione gli identici emendamenti 4.6 e 4.12, sui quali il relatore ha espresso parere favorevole, ricordando peraltro che la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 su tali proposte emendative.

La Commissione accoglie quindi tali emendamenti.

Ritirati gli emendamenti 4.8 e 4.26, la Commissione accoglie l'emendamento 4.39, mentre è decaduto l'emendamento 4.33.

La Commissione respinge l'emendamento 4.4, mentre è ritirato l'emendamento 4.42.

La Commissione quindi approva l'articolo 4 come modificato.

Il PRESIDENTE, tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DI OGGI E CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato oggi al termine della seduta delle ore 15 non avrà più luogo.

Informa che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato per domani, giovedì 10 luglio, al termine delle sedute previste alle ore 8,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 9 LUGLIO 2003

147^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PONTONE

*La seduta inizia alle ore 15,15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore CHIUSOLI rileva che alcune agenzie odierne informano di una riunione a Bruxelles in cui il Ministro delle attività produttive ha illustrato la parte di propria competenza dell'agenda del Semestre di Presidenza italiana alla Commissione industria del Parlamento europeo. Sarebbe stato opportuno, a suo avviso, che il Ministro avesse preventivamente svolto una informativa al Parlamento italiano. Esprime, pertanto, la propria insoddisfazione per tale modo di procedere.

Il presidente PONTONE fa presente che, compatibilmente con i lavori alla Camera concernenti l'esame del disegno di legge di riordino del sistema energetico, il ministro Marzano sarà audito dalla Commissione nel corso della prossima settimana.

IN SEDE REFERENTE

(2284) MUGNAI. – *Tutela, valorizzazione e promozione delle attività professionali artistiche delle arti applicate*

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente PONTONE ricorda che nella seduta di ieri il senatore MUGNAI ha illustrato un nuovo testo sul quale deve ora avviarsi la discussione.

Il senatore COVIELLO fa presente che sul testo originario la sua parte politica aveva manifestato una posizione sostanzialmente favorevole, ferma restando la necessità di approfondire gli aspetti di compatibilità delle norme proposte con l'assetto delle funzioni di Stato e Regioni.

Prende atto della proposta formulata, su cui ritiene indispensabile un approfondimento in relazione ai pareri formulati dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione per le questioni regionali.

Il presidente PONTONE prende atto di tale esigenza e rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCLEDÌ 9 LUGLIO 2003

149^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.**La seduta inizia alle ore 14,35.**IN SEDE REFERENTE***(2384) Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo**

(Esame e rinvio)

Il senatore TATÒ, relatore sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente che il disegno di legge n. 2384 è volto alla conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo. Il decreto-legge, all'articolo 1, comma 1, considera potenzialmente pericolosi per l'incolumità e la salute pubblica tutti gli esemplari vivi di aracnidi selvatici, ovvero provenienti da riproduzioni in cattività, che possono arrecare, con la loro azione diretta, effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che comunque possono costituire pericolo per l'incolumità pubblica.

È noto, infatti – prosegue il relatore – che le punture di aracnidi possono determinare nell'uomo reazioni minime, ma anche tali da condurre alla morte dell'individuo. Sotto il termine di aracnidi si comprende una vasta classe di animali potenzialmente pericolosi, comprendente i ragni, i quali sono tutti velenosi, tra cui il relatore cita il ragno comune, la tarantola e la vedova nera. Le conseguenze del morso di tali animali, ricorda il relatore, può essere finanche la morte per *shock* anafilattico nei soggetti allergici. Il pericolo maggiore, osserva il senatore Tatò, è rappresentato dagli scorpioni che, con una varietà di circa mille specie, sono distribuiti soprattutto nelle zone calde, nelle regioni meridionali del Nord America, dell'America centro-meridionale, in Africa, in Medio Oriente ed in Asia. Il senatore Tatò ricorda le specie più conosciute: l'Androctonus, la Centruroides, la Tituys e la Leiurus. In particolare, la specie Leiurus

quinquestratus che popola prevalentemente i deserti israeliani produce un veleno tra i più potenti. Il veleno dello scorpione *Centruroides exilicauda* causa dolore immediato, intorpidimento e formicolio della zona della puntura. I bambini diventano irrequieti, agitati con movimenti scoordinati della testa, del collo e degli occhi; possono inoltre avere difficoltà respiratoria associata spesso ad eccessiva salivazione. Negli adulti predomina tachicardia, ipertensione, respiro affannoso, debolezza e disturbi motori vari. Le punture del *Centruroides* sono risultate letali in bambini inferiori a sei anni e in persone adulte ipertese. Il comma 2 dello stesso articolo del decreto-legge – continua il relatore – vieta a chiunque di detenere, commercializzare, importare, esportare o riesportare gli esemplari di cui al comma 1, salve le esenzioni previste dal comma 6 dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150. Questa legge si collega alla Convenzione firmata a Washington il 3 maggio 1973, sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione e al Regolamento CEE n. 3626/82 e successive modificazioni. Il relatore evidenzia che le esenzioni si applicano nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei da una commissione scientifica, nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità in base ai criteri generali fissati dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Prevede in caso di inosservanza la disciplina sanzionatoria di cui al comma 4 del medesimo articolo 6 e cioè l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da 15 a 200 milioni di lire (da euro 7.746,85 a euro 10.391,38). Al terzo comma prevede che, alla data di entrata in vigore del decreto, a coloro che detengono esemplari vivi delle specie di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dei commi 3 e 5 dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e cioè la denuncia alla Prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Spetterà poi al Prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari, tenendo conto della sopravvivenza degli stessi e della salute e dell'incolumità pubblica. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, col Ministro della salute e col Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce, con proprio decreto, i criteri da applicare nell'individuazione delle specie e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione della specie (comma 2 dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150). A nessuno può, quindi, sfuggire – ritiene il relatore – l'importanza del disegno di legge e la necessità della sua approvazione in tempi brevi, al fine di prevenire danni alla salute che possono andare da lesioni minime ad altre più gravi, con postumi invalidanti, fino a giungere alla morte del paziente. Né va sottaciuto, prosegue il senatore Tatò, il pericolo sempre più crescente di venire a contatto con tali specie animali. Il turismo sempre più diffuso verso località e spiagge ove normalmente vivono tali specie costituisce il pericolo più temuto. Il senatore Tatò

ricorda a tal proposito, ed anche per esperienza personale, le spiagge della Tunisia, del Marocco e dell'Egitto ove si possono scorgere, anche a pochi metri dalla battigia, e muoversi tranquillamente tra ombrelloni e sdraio, esemplari di scorpione, e osserva che qualche turista ignaro del pericolo può catturarli e portarli a casa con conseguenze pericolose, mentre altri, per il puro piacere dell'esotico, sarebbero disposti ad acquistarli e altri ancora, per mero interesse economico, potrebbero avere l'intenzione di farne commercio. Il disegno di legge in discussione copre una lacuna della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il cui campo d'azione è esteso solo ai mammiferi e ai rettili selvatici o da riproduzione in cattività. Il relatore conclude evidenziando che esiste una reale pericolosità nei confronti specialmente dell'età infanto-giovanile, ma anche di tanti adulti inconsapevoli, incoscienti o imprudenti. Auspica infine l'approvazione del provvedimento da egli ritenuto effettivamente indispensabile.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(58) EUFEMI ed altri. – Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica

(112) TOMASSINI. – Norme in materia di procreazione assistita

(197) ASCIUTTI. – Tutela degli embrioni

(282) PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita

(501) CALVI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita

(961) RONCONI. – Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita

(1264) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Norme in tema di procreazione assistita

(1313) TREDESE ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita

(1514) Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro

(1521) Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita

(1715) D'AMICO ed altri. – Norme in materia di clonazione terapeutica e procreazione medicalmente assistita

(1837) TONINI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

(2004) GABURRO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 2 luglio 2003 con il seguito della trattazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1514.

Sull'emendamento 18.1 interviene il senatore DEL PENNINO per dichiarazione di voto favorevole – dopo avere espresso il proprio rammarico per l'atteggiamento di chiusura costantemente mostrato dal Governo –, osservando come l'aumento degli stanziamenti previsti dall'emendamento sia da considerare illogico se riferito ad un testo che prevede solamente ostacoli e divieti. Tuttavia ritiene che l'emendamento debba essere difeso nel nome della logica sottesa ai suoi emendamenti già presentati e respinti. Rileva quindi che gli stanziamenti previsti dal testo approvato dalla Camera sono comunque insufficienti e afferma essere necessario modificare il testo nel riferimento agli esercizi, in modo da garantire la copertura per gli anni 2003 e 2004, non essendo proponibile limitarsi ad una variazione tecnica in sede di coordinamento in quanto contraria alla prassi e al regolamento del Senato.

La senatrice BETTONI BRANDANI interviene ricordando che le tecniche di fecondazione assistita sono definite metodi terapeutici dall'articolo 1 del disegno di legge e osserva che, per coerenza, ad esse dovrebbe essere garantita una copertura finanziaria adeguata. Al fine di non violare le norme procedurali vigenti, richiama quindi la necessità di una modifica degli stanziamenti previsti attraverso l'emendamento in discussione. Dichiarata infine l'intenzione di esprimere voto favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 18.1 non è approvato.

Il senatore DEL PENNINO dichiara di fare proprio l'emendamento 18.2, pur se ispirato ad una logica contraria alle proprie convinzioni, dichiarando di apprezzarne la coerenza. Rileva infatti che chi considera le tecniche di fecondazione assistita una pratica immorale deve coerentemente prevedere di regolamentare la materia con divieti e sanzioni. Nel dichiarare la propria astensione, il senatore Del Pennino invita coloro che sono favorevoli a mantenere l'impianto del testo approvato dalla Camera a seguirne la logica fino in fondo, nel senso indicato dall'emendamento 18.2 o, altrimenti, a riflettere sull'opportunità di accogliere in Aula gli emendamenti di ispirazione opposta.

Il senatore DI GIROLAMO interviene per dichiarazione di voto contrario all'emendamento 18.2 a nome del Gruppo DS – L'Ulivo. Affermando che consentire alla coppia di soddisfare il proprio desiderio di genitorialità è un atto di grande importanza per migliorare l'esistenza delle persone, che ogni anno da cinquanta a sessantamila coppie tentano la via della fecondazione medicalmente assistita con costi compresi tra i sette e i diecimila euro per trattamento, considera necessario inserire le tecniche in oggetto nei livelli essenziali di assistenza, e dunque a totale carico del Servizio sanitario pubblico. Dichiarata infine che l'emendamento 18.2 ha il torto di introdurre un elemento di selezione su base censitaria incompatibile con il principio di eguaglianza dei cittadini.

Posto ai voti, l'emendamento 18.2 non è approvato.

Il senatore TONINI interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 18.3, dichiarando che sarà tenuto conto del parere contrario formulato in merito dalla Commissione bilancio in sede di ripresentazione dell'emendamento in Aula. Rileva quindi che gli stanziamenti previsti dal disegno di legge sono comunque irrisori, tali da rendere le tecniche di procreazione assistita accessibili solamente alle persone provviste delle necessarie risorse economiche. Osserva a tale proposito che il comma 2 dell'articolo 6 del disegno di legge induce a credere che nelle strutture pubbliche non vi sia alcun costo a carico degli utenti, mentre la copertura prevista dall'articolo 18 è del tutto incompatibile, data la sua esiguità, con tale previsione. Esprime infine l'auspicio che il Senato possa ancora, correggendo i difetti del testo approvato dalla Camera dei deputati, adempiere pienamente al proprio ufficio.

Sull'emendamento 18.3 interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore DEL PENNINO, sostenendo che il disegno di legge in esame potrà essere reso applicabile solamente in forza di stanziamenti adeguati. Ritene infatti che la questione fondamentale consista nella volontà politica di rendere la legge realmente applicabile, paventando il rischio che la mancanza di tale volontà possa provocare lo svilupparsi di un fenomeno di «turismo procreativo».

Posto ai voti, l'emendamento 18.3 non è approvato.

Sull'emendamento Tit. 1 interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore DEL PENNINO, richiamando l'importanza della titolazione degli atti legislativi, la quale, a suo giudizio, deve indicare con precisione la materia oggetto del testo, in modo da delimitarla esattamente. Osserva quindi che la materia realmente trattata dal disegno di legge in esame è la fecondazione piuttosto che la procreazione. Utilizzare il termine «procreazione» significa, a suo giudizio, introdurre una materia che incide sulla sfera individuale dei soggetti nati in seguito al ricorso di tecniche di fecondazione assistita, aprendo la strada a possibili discriminazioni.

La senatrice BAI DOSSI interviene a nome del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo, esprimendo contrarietà all'emendamento Tit. 2, presentato a titolo personale dalla senatrice Dato.

Il senatore TATÒ prende la parola affermando che la fecondazione è limitata alla penetrazione dello spermatozoo nell'ovulo, mentre la procreazione è un fenomeno più complesso, riguardante la nascita di un nuovo essere e tale è, a suo parere, la materia oggetto del disegno di legge in esame.

Gli emendamenti Tit. 1 e Tit. 2, posti congiuntamente ai voti, non sono approvati.

La Commissione conferisce a maggioranza mandato al relatore, senatore Tredese, a riferire in Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 1514 ed a proporre l'assorbimento degli altri disegni di legge in titolo, autorizzandolo altresì a richiedere di svolgere la relazione orale.

Il senatore TONINI informa che il Gruppo DS - L'Ulivo intende presentare una relazione di minoranza.

Il presidente TOMASSINI, preso atto di tale comunicazione, conclude la seduta esprimendo apprezzamento per il comportamento ispirato a lealtà ed al rispetto del Regolamento del Senato costantemente osservato da tutti i membri della Commissione.

La seduta termina alle ore 15,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1514

Tit. 1

DEL PENNINO, CONTESTABILE, CRINÒ, CARRARA

Nel titolo sostituire la parola: «procreazione» con la seguente: «fecondazione».

Conseguentemente, sostituire nel testo del disegno di legge, ove ricorra, la parola: «procreazione» con la seguente: «fecondazione».

Tit. 2

DATO, D'AMICO

Sostituire la rubrica: «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita» con la seguente: «Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita».

Conseguentemente, sostituire ovunque le parole: «procreazione medicalmente assistita» con le seguenti: «fecondazione medicalmente assistita».

Art. 18.

18.1

DEL PENNINO, CONTESTABILE, CRINÒ, CARRARA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10,2 milioni di euro per l'anno 2003 e di 15,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004».

18.2

GABURRO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le spese delle procedure di procreazione medicalmente assistita sono tutte a carico delle coppie che ne fanno richiesta anche nelle strutture pubbliche autorizzate».

18.3

TONINI, MASCIONI

Al comma 2 sostituire le parole da: «3,4 milioni di euro» a: «dall'anno 2003» con le seguenti: «15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 2003

235^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Tortoli.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(470) LAURO ed altri. – Interventi per lo sviluppo delle isole minori

(813) PACE ed altri. – Norme quadro per lo sviluppo delle isole minori

(1222) BONGIORNO ed altri. – Interventi straordinari per lo sviluppo della rete delle isole minori, fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1446) ROTONDO ed altri. – Norme quadro per uno sviluppo sostenibile delle isole minori

(1450) DETTORI ed altri. – Legge quadro per la salvaguardia ambientale delle isole minori

– e petizione n. 135 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, nel testo unificato sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore, presidente NOVI, ricorda di aver presentato nella seduta di ieri l'emendamento 1.39, volto a sopprimere nell'articolo 1, comma 3, lettera d) la parte relativa alla facoltà dei comuni di regolamentare l'accesso dei turisti giornalieri e di istituire appositi *tickets* di ingresso. Infatti,

tale previsione potrebbe nuocere al turismo popolare, non in grado di sostenere certi livelli di spesa economica.

Il senatore DETTORI, condividendo l'emendamento 1.39, osserva che la soppressione di tale facoltà da parte dei comuni non preclude che tale sistema di regolamentazione dei flussi di entrata possa essere comunque introdotto.

Il senatore ROLLANDIN osserva che in alcune zone potrebbe comunque essere esercitata la facoltà individuata nell'articolo 1, comma 3, lettera d) n. 1.

Posto ai voti, l'emendamento 1.39 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri) è accolto dalla Commissione.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.33 e 1.34 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri).

Il senatore DETTORI illustra l'emendamento 1.35 poiché non convincono le motivazioni in base alle quali l'elenco delle isole minori dovrebbe essere tenuto presso il Ministero dell'interno anziché presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presidente NOVI dispone l'accantonamento dell'emendamento 1.35 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri) sul quale non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Posto ai voti, l'emendamento 1.36 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri) è respinto dalla Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 2 della proposta di testo unificato dei disegni di legge in titolo.

Il senatore VALLONE aggiunge la propria firma agli emendamenti 7.3, 7.7, 7.8 e 7.9.

Il senatore DETTORI illustra l'emendamento 2.1 la cui *ratio* ispiratrice nasce dal fatto che la composizione del comitato paritetico, prevista nella proposta di testo unificato, appare sbilanciata e non consente una corretta valutazione delle problematiche inerenti le isole minori.

Il presidente NOVI avverte che s'intende che gli altri senatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE aggiunge la propria firma sull'emendamento 2.1.

Il senatore VALLONE, fermo restando l'impostazione dei disegni di legge in titolo oltre che dell'emendamento 2.1, ritiene che si potrebbe al limite valutare la possibilità di restringere il numero dei rappresentanti facenti parte del comitato paritetico. In ogni caso, sottolinea che nella stessa proposta si prevede la presenza dei rappresentanti dei sindaci, in una logica volta alla responsabilizzazione degli enti locali, così come del resto già avviene negli ambiti territoriali ottimali.

Il senatore BONGIORNO non condivide l'emendamento 2.1 poiché appare una contraddizione prevedere sia la rappresentanza dei comuni di cui all'Allegato A e nel contempo la partecipazione di sette rappresentanti dell'ANCIM. Peraltro, una limitazione del numero dei rappresentanti dei comuni potrebbe comportare qualche problema poiché bisognerebbe innanzitutto individuare un criterio di selezione. Pertanto, appare preferibile la proposta contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge n. 1222, di cui è primo firmatario, mirante ad istituire la Conferenza permanente dei comuni delle isole minori.

Il senatore ROLLANDIN ritiene che sarebbe preferibile precisare il numero dei rappresentanti facenti capo agli enti locali e ai Ministeri interessati.

Il senatore GIOVANELLI, dopo aver ricordato che uno degli obiettivi dei disegni di legge in esame è quello di salvaguardare l'identità e la specificità delle isole minori, fa presente che le stesse sul campo si sono date una rappresentanza unitaria attraverso una componente dell'ANCIM che ora richiede una formalizzazione legislativa. Sebbene questa assemblea dei comuni delle isole minori, così come configurata nell'emendamento 2.1, possa apparire pletorica bisogna tener conto comunque che essa non assolve a compiti decisionali. Inoltre, si può anche valutare la soluzione di restringere il numero dei rappresentanti dei comuni anche se ciò comporta l'individuazione di un preciso criterio selettivo. Infine, manifesta il suo giudizio positivo sulla proposta ricordata dal senatore Bongiorno in ordine alla istituzione di una Conferenza permanente dei sindaci delle isole minori poiché l'istituzione di un comitato paritetico appare essere discutibile sia sotto un profilo giuridico sia sotto un profilo linguistico.

Il relatore, presidente NOVI, osserva che la rappresentanza unitaria dei comuni delle isole minori dovrebbe valorizzare la specifica identità di queste aree territoriali e, pertanto, appare inopportuno individuare un numero ristretto di rappresentanti poiché eventuali esclusioni potrebbero innescare rivendicazioni campanilistiche.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente NOVI ricorda che nella seduta pomeridiana di oggi, già convocata per le ore 14,30, proseguirà l'esame congiunto dei disegni di legge relativi alle isole minori, mentre alle ore 15,30 è prevista una seduta delle Commissioni riunite industria ed ambiente per l'esame del decreto-legge n. 158 del 2003 sulle forniture di energia elettrica.

La seduta termina alle ore 9,30.

236^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
NOVI*

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(470) LAURO ed altri. – Interventi per lo sviluppo delle isole minori

(813) PACE ed altri. – Norme quadro per lo sviluppo delle isole minori

(1222) BONGIORNO ed altri. – Interventi straordinari per lo sviluppo della rete delle isole minori, fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1446) ROTONDO ed altri. – Norme quadro per uno sviluppo sostenibile delle isole minori

(1450) DETTORI ed altri. – Legge quadro per la salvaguardia ambientale delle isole minori

– e petizione n. 135 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo nel testo unificato, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore, presidente NOVI, illustra l'emendamento 2.100, presentato in ossequio al parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, anche con l'obiettivo di creare per le isole minori una sede di confronto.

Il senatore BONGIORNO osserva che bisognerebbe prevedere che la Conferenza permanente Stato-comuni delle isole minori svolgesse oltre a compiti consultivi anche compiti propositivi. Inoltre, non bisognerebbe dimenticare che una delle ragioni che hanno ispirato i disegni di legge in titolo nasce dalla necessità di superare la condizione di isolamento che vivono le isole minori nel rapporto con le istituzioni nazionali e locali. Per risolvere tale problema si è dunque proposta l'istituzione di una Conferenza permanente Stato-comuni delle isole minori.

Il senatore RIZZI ritiene che la Conferenza, come configurata nell'emendamento in esame, può risultare eccessivamente pletorica; inoltre non si ravvisa la ragione di prevedere all'interno della stessa la presenza di un rappresentante dei Ministeri della difesa e degli affari esteri.

Il relatore, presidente NOVI, fa presente al senatore Bongiorno che nel comma 4 dell'articolo 2 – nella formulazione proposta nell'emendamento 2.100 – si prevede che la Conferenza propone indirizzi ed esprime valutazioni, ove richiesto dalle amministrazioni centrali dello Stato. Inoltre fa presente al senatore Rizzi che la presenza di un rappresentante da parte dei Ministeri della difesa e degli affari esteri è giustificata dal fatto che in diverse isole minori sono collocati presidi militari.

Il senatore MONTINO esprime perplessità sulla prospettata Conferenza nella cui composizione – secondo quanto proposto dall'emendamento – si lamenta l'assenza di un rappresentante del competente dipartimento del Ministero delle infrastrutture e soprattutto quella dei rappresentanti delle regioni.

Il senatore DETTORI osserva che il comma 3 dell'emendamento in esame potrebbe essere riformulato nel senso di prevedere che possono partecipare alle riunioni della Conferenza esperti, senza specificarne la competenza.

Il senatore ROLLANDIN ritiene che l'eventuale inserimento dei rappresentanti delle regioni, all'interno della Conferenza può essere oggetto di valutazione; nel caso in cui si aderisse a tale proposta, tuttavia, l'organismo dovrebbe assumere la denominazione di Conferenza permanente Stato-regioni-comuni delle isole minori. In ogni caso, occorre scegliere o la via volta a individuare dei rappresentanti per i comuni delle isole minori o, invece, scegliere la soluzione diretta a valorizzare la rappresentanza unitaria di tutti i comuni menzionati.

Il relatore, presidente NOVI, preso atto del dibattito in ordine all'emendamento 2.100, ne propone una riformulazione nel seguente nuovo testo:

«2.100 (nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Conferenza permanente Stato-regioni-comuni delle isole minori*). - 1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Conferenza permanente Stato-regioni-comuni delle isole minori, di seguito denominata «Conferenza», presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Sottosegretario di Stato appositamente delegato, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. La Conferenza è composta:

- a) dai sindaci degli enti locali di cui all'articolo 1;
- b) dai responsabili del Dipartimento per gli affari regionali, del Dipartimento della protezione civile, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, o da loro delegati;
- c) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle politiche agricole e forestali, degli affari esteri, della difesa, per i beni e per le attività culturali e delle attività produttive designato dai rispettivi Ministri;
- d) da un rappresentante per ciascuna delle regioni nel cui territorio insistano le isole di cui all'allegato A.

3. Possono partecipare alle riunioni della Conferenza, in qualità di esperti e con funzioni consultive, su designazione del Presidente del Consiglio dei ministri, i presidenti degli enti pubblici di ricerca, o loro delegati, ed i rettori delle università, pubbliche o private, esistenti nelle regioni nel cui territorio sono comprese le isole minori, o loro delegati.

4. La Conferenza ha compiti consultivi nelle materie oggetto della presente legge e in particolare rende pareri, propone indirizzi, esprime valutazioni e comunque si pronuncia, ove richiesto dalle amministrazioni centrali dello Stato, dalle regioni, dalle Commissioni parlamentari, sulle questioni relative ai seguenti aspetti della programmazione dell'intervento pubblico in favore delle isole minori:

- a) strategie rivolte ad uno sviluppo sostenibile;
- b) pianificazione della sicurezza ambientale e della protezione civile;
- c) progetti di sviluppo e di innovazione tecnologica per le piccole e medie imprese;
- d) programmi di dotazione infrastrutturale attinenti alle telecomunicazioni, alla mobilità sostenibile, alla portualità, alla sanità pubblica, alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali nel contesto della qualificazione dell'offerta turistica.

5. La Conferenza dura in carica cinque anni, alla scadenza dei quali è rinnovata. Al fine di garantire un'opportuna diffusione, sul piano nazionale e internazionale, delle attività svolte dalla Conferenza, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla redazione di un rapporto annuale, che è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

6. La Conferenza si avvale dell'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) per lo svolgimento di compiti di supporto e di coordinamento organizzativo».

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MONTINO sollecita l'assegnazione alla Commissione di un affare riguardante la problematica dell'impatto ambientale legata alla realizzazione della tratta Livorno-Civitavecchia. Si tratta infatti di una infrastruttura intermodale che rischia di avere ripercussioni sui territori della Maremma e dell'area viterbese. Peraltro, la discussione di questo affare assegnato consentirebbe alla Commissione di raccogliere elementi di conoscenza utili prima che venga presentato il progetto preliminare dell'infrastruttura ricordata.

Il senatore SPECCHIA dichiara di essere contrario alla richiesta espressa dal senatore Montino.

Il senatore TURRONI, dopo aver ricordato che la tratta Livorno-Civitavecchia insiste su un territorio di notevole valore naturalistico e paesaggistico, ritiene che l'eventuale assegnazione di un affare permetterebbe alla Commissione di acquisire elementi di conoscenza utili sull'argomento. Inoltre, bisogna tener conto del fatto che le decisioni assunte da una regione in ordine a questa infrastruttura possono comportare un pregiudizio alla regione confinante; ciò potrebbe creare una situazione dialettica pericolosa in assenza di una idonea sede di compensazione. Nell'avanzare tale richiesta l'opposizione non intende in nessun modo nascondere un eventuale tattica ostruzionistica, ma concorrere positivamente ad acquisire dati ed informazioni su tale questione. Pertanto, suscita sorpresa la posizione di netta chiusura manifestata dal senatore Specchia.

Il presidente NOVI si riserva di valutare la richiesta avanzata dal senatore Montino.

La seduta termina alle ore 15,35.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI
DI LEGGE NN. 470-813-1222-1446-1450**

Art. 2.

2.1

DETTORI, VALLONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Comitato di coordinamento per le isole minori)

1. È istituito un Comitato di coordinamento per l'attuazione della presente legge composto da: cinque rappresentanti rispettivamente dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, dei beni culturali, dell'industria; sette rappresentanti dell'ANCIM; i rappresentanti delle regioni interessate e dei comuni di cui all'allegato A; un rappresentante della Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali».

2.2

BERGAMO, TUNIS

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «e/o dai presidenti dei consigli circoscrizionali, laddove costituiti».

2.12

IL RELATORE

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «per ciascuno dei Ministeri», inserire le seguenti: «dell'Interno,» e alla lettera d), sostituire le parole: «Conferenza Stato-regioni», con le seguenti: «Conferenza Stato-Città ed autonomie locali; di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1997».

2.13

IL RELATORE

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «per ciascuno dei Ministeri», inserire le seguenti: «dell'Interno,» e alla lettera d), sostituire le parole: «Conferenza Stato-regioni», con le seguenti: «Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

2.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «degli affari esteri, della difesa».

2.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«d-bis) da un rappresentante dell'ente parco, ove esistente».*

2.5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché rappresentanti delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e delle associazioni di utenti e consumatori di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281».

2.6

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
ZANCAN

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) interventi per la salvaguardia ambientale, la lotta al rischio idro-geologico e la tutela del patrimonio paesaggistico naturale».

2.7

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
ZANCAN

Al comma 4, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) promozione dei prodotti tipici e biologici».

2.8

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
ZANCAN

Al comma 4, lettera b) sostituire le parole: «pianificazione della» con le seguenti: «interventi per la».

2.9

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
ZANCAN

Al comma 4, lettera d) sopprimere le parole: «di dotazione infrastrutturale».

2.10

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
ZANCAN

Al comma 4, lettera d) sostituire la parola: «valorizzazione» con la seguente: «salvaguardia».

2.11

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
ZANCAN

Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «compatibile con l'ambiente e gli ecosistemi locali».

2.14

IL RELATORE

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«e) pianificazione degli interventi finanziati con il Fondo per lo sviluppo sostenibile, di cui al successivo articolo 10.».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 2003

97^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Direttore del TG3

Il presidente PETRUCCIOLI, nel dare la parola al dottor Di Bella, direttore del TG3, comunica che, fatta salva la verifica della sua disponibilità per quella particolare data, sarà convocato in audizione per mercoledì 16 luglio, al fine di completare le audizioni dei responsabili dell'informazione della RAI, anche il direttore di RAINNEWS 24, in conformità e in particolare a quanto richiesto dal deputato Butti.

Prende la parola il dottor DI BELLA il quale fa presente che i risultati editoriali del TG3 devono essere valutati tenendo conto della specifica funzione che questa testata assolve all'interno dell'offerta della RAI, apparendo orientata ad un particolare segmento della platea degli ascoltatori e caratterizzata da una particolare attenzione alle problematiche sociali e ai soggetti più deboli. In questo senso quindi rappresenta un prodotto informativo diverso e complementare rispetto agli altri telegiornali della RAI; ne sono testimonianza, ad esempio, le rubriche del TG3 che – così come il TG2 produce delle pregevoli rubriche orientate alla descrizione e all'analisi dei fenomeni di costume – si caratterizzano in partico-

lare per essere orientate verso particolari settori del pubblico e per la promozione di conoscenze di interesse collettivo. Vi sono così la rubrica diretta agli immigrati, quella per le donne, e quella per l'educazione alimentare, tutte oltretutto operanti in collaborazione, rispettivamente, con il Ministero dell'Interno, con le Pari Opportunità e con il Ministero della Salute.

Il prodotto del TG3 incontra sicuramente il gradimento del pubblico, laddove si pensi che l'obiettivo di ascolto fissato per la Rete Tre è del 9 per cento, mentre il TG3 delle 19 raggiunge stabilmente uno *share* del 16 per cento con punte oltre il 18.

Anche le altre edizioni hanno successi lusinghieri, in particolare quella delle 12 da Milano, orientata verso le problematiche regionali, che è passata da quando egli ha assunto la direzione del TG3 da uno *share* del 7 per cento al 12 per cento.

Anche la rubrica di approfondimento «Primo Piano» gode di un progressivo consolidamento di ascolto.

Questi risultati sono da ascrivere a suo parere soprattutto all'elevata professionalità dei giornalisti della testata, che si è manifestata in particolare nel corso della guerra in Iraq; in questa circostanza – in particolare per lui che ha a lungo lavorato negli Stati Uniti e ha sempre visto nel giornalismo televisivo americano un modello difficilmente superabile – è stato motivo di grande orgoglio vedere Giovanna Botteri annunciare per prima al mondo l'inizio delle ostilità e la conquista di Bagdad e vedere i servizi degli inviati del TG3 utilizzati come fonte privilegiata dalle televisioni straniere, anche americane.

Si apre il dibattito.

Il deputato MERLO nell'esprimere apprezzamento per il lavoro del dottor Di Bella e del TG3, chiede al direttore di conoscere una sua valutazione sullo stato dei rapporti fra la testata e le redazioni regionali.

L'oratore chiede quindi al dottor Di Bella un suo parere sui criteri che possono consentire un ottimale equilibrio fra completezza e pluralismo nell'informazione.

Il deputato GIULIETTI si riallaccia alle considerazioni svolte nella seduta di ieri dal deputato Sterpa e dal senatore Pessina, di cui condivide lo spirito, circa l'inopportunità di interventi di qualsiasi genere sulla libertà editoriale dei giornalisti e dei direttori di testata. Peraltro, come già osservato ieri, queste garanzie devono valere per tutti e non è certamente un buon segno in questo senso l'ostinazione con cui la RAI rifiuta di dare esecuzione alle decisioni giurisprudenziali che, ormai per la quarta volta, la obbligano al reintegro di Michele Santoro.

L'espulsione di Biagi e Santoro dalla RAI è tanto più deprecabile in quanto appare in palese contrasto con il criterio dell'*audience* come misura della qualità del lavoro che pure viene apertamente sostenuto quando si ritiene faccia comodo.

In proposito egli rileva che non solo il TG3 è in crescita, ma anche RAITRE nel suo complesso, e questo è un dato fortemente in controtendenza rispetto al declino generale della RAI. In particolare se i telegiornali in onda sulla prima e la seconda rete vanno bene, non altrettanto avviene per i programmi di rete: l'ascolto di RAIUNO declina, ancor più quello di RAIDUE, quello della radio crolla.

Egli chiede quindi al direttore Di Bella di sapere se questo successo della rete e della testata sia stato premiato dall'azienda in termini di assegnazione di risorse, se è poi stato chiarito a chi siano state dovute le ispezioni che hanno umiliato la redazione del TG3, se il direttore generale Cattaneo abbia sentito il dovere, quale capo dell'azienda, di manifestare pubblicamente il proprio sostegno e apprezzamento alla redazione del TG3 ingiustamente accusata all'epoca dei servizi sulle contestazioni del Presidente del Consiglio in occasione delle dichiarazioni spontanee da lui rese il 5 maggio al Tribunale di Milano.

Il senatore PESSINA conferma le valutazioni espresse nel corso dell'audizione di ieri circa la possibilità di lavorare serenamente e liberamente che deve essere riconosciuta ai direttori di testate, e circa il fatto che gli unici criteri di valutazione devono essere gli ascolti e la professionalità che li ha resi possibili.

Queste considerazioni sono ovviamente valide anche per Michele Santoro, tuttavia bisogna riconoscere che la RAI ha una oggettiva difficoltà a ricollocarlo in azienda nei termini così puntigliosi e dettagliati recati dalla nota ordinanza del Giudice del lavoro.

Il senatore Pessina ritiene quindi di doversi sottrarre al gioco delle parti – in qualche misura implicito nelle audizioni di questa settimana – che vede esprimere critiche da parte dell'opposizione nei confronti del TG1 e della maggioranza nei confronti del TG3, forse indubbiamente talune scelte editoriali di questa testata giustificano un legittimo sconcerto, come è stato in occasione della ricordata vicenda delle contestazioni rivolte a Silvio Berlusconi lo scorso 5 maggio a Milano.

Il senatore Pessina infine chiede al direttore Di Bella se egli sia in grado di chiarire quali siano le motivazioni tecniche o anche organizzative, delle difficoltà che incontra la ricezione dei telegiornali regionali in molte aree del paese, in particolare nell'arco alpino dove in alcune zone si riceve il telegiornale regionale del Lazio.

Il deputato CARRA osserva che dalla relazione introduttiva del direttore Di Bella emerge un quadro non conforme all'immagine stereotipata di un TG3 alternativo e politicamente anomalo rispetto al TG1 e al TG2, ma piuttosto quella di una testata che opera sinergicamente con le altre due al fine di interessare tendenzialmente tutti i settori culturali e sociali del pubblico.

Egli chiede quindi al direttore Di Bella il suo parere circa le modalità con le quali, in questo quadro, si può realizzare il pluralismo nell'ambito di un sistema bipolare.

Il deputato BUTTI esprime in primo luogo un certo imbarazzo per il tono irenico che sta assumendo questa audizione, complice il verificarsi di una serie di impegni, anche di gruppo, che hanno sfoltito le file della maggioranza.

Eppure è ben noto come in diverse occasioni i partiti della coalizione centro-destra hanno avuto giustificati motivi per lamentarsi di iniziative di questa testata tutt'altro che imparziale e pluralista. A questo proposito egli osserva come la particolare vocazione sociale e l'interesse spiccato verso i soggetti più deboli che il direttore Di Bella ha affermato rappresentino l'identità specifica della testata, dovrebbero consigliare una particolare cura nell'evitare messaggi propagandistici e politicamente orientati.

Il deputato Butti si sofferma quindi sul trattamento riservato dal TG3 alle contestazioni ricevute dal presidente Berlusconi in occasione della deposizione spontanea del 5 maggio, e sui servizi dedicati il 3 luglio dalla testata all'incidente di Strasburgo, che hanno indotto qualcuno a parlare ironicamente di «teleSchulz».

A tale ultimo proposito il deputato Butti osserva come nell'audizione di ieri ci si sia a lungo soffermati sul presunto «attutimento» della notizia derivante dalla decisione del TG1 di non trasmettere in viva voce le frasi pronunciate dal Presidente del Consiglio. Sarebbe il caso di valutare con altrettanta puntualità l'impatto della scelta delle immagini e della loro capacità di orientare l'opinione pubblica.

Il TG3, i cui montatori hanno peraltro una consumata perizia nell'uso tendenzioso delle immagini, ha realizzato un servizio dove le ripetute inquadrature di un Romano Prodi corrucciato ed altri simili artifici finivano per trasmettere una valutazione fortemente negativa del Presidente del Consiglio in quella circostanza.

L'oratore chiede quindi al dottor Di Bella chiarimenti sulla presenza del dottor Badaloni, apparentemente al seguito di Romano Prodi, all'incontro di Villa Madama.

Il senatore FALOMI ribadisce quanto da lui già affermato ieri circa il fatto che compito della Commissione non è quello di distribuire pagelle positive o negative, ma di valutare la corrispondenza dell'informazione del servizio pubblico ai principi di imparzialità, completezza e pluralismo richiesti dalla legge.

In proposito quindi egli invita i colleghi della maggioranza ad esprimere tale valutazione con obiettività e senza ricorrere a due pesi e a due misure, come si fa esprimendo giudizi sul montaggio delle immagini del TG3 immediatamente dopo aver dichiarato tecnicità insindacabili le scelte del TG1 in materia di fonica delle notizie.

Egli si sofferma quindi sui dati dell'Osservatorio di Pavia rilevando come da questi si evinca un sostanziale rispetto della regola non scritta che vuole l'attribuzione di un terzo del tempo all'opposizione e dei due terzi alla maggioranza e al Governo. In particolare poi nel periodo elettorale – che la legge e i regolamenti della Commissione disciplinano in modo da garantire una particolare imparzialità ed equidistanza dell'infor-

mazione – mentre il TG1 ha attribuito alla maggioranza o al Governo il 59 per cento circa del tempo contro il 23 per cento circa alle opposizioni, il TG3 – lungi dallo svolgere un ruolo di riequilibrio che pure sarebbe legittimo a fronte dello squilibrio riscontrato sul telegiornale maggiore e del fatto che la concorrenza privata è di proprietà del Presidente del Consiglio – ha invece assegnato una eguale quota di tempo, poco più del 40 per cento, alla maggioranza e all'opposizione.

Il deputato LAINATI nell'esprimere il proprio personale apprezzamento professionale per il direttore Di Bella, rileva peraltro che il telegiornale da lui diretto incorre frequentemente in violazioni dei principi di imparzialità, equità e pluralismo delle quali la sua parte politica e tutte le forze della maggioranza hanno avuto spesso occasione di dolersi.

In particolare egli si sofferma sulla vicenda, sulla quale ha avuto già modo di confrontarsi ieri con la deputata Buffo, del trattamento riservato dalla testata alle contestazioni ricevute dal presidente Berlusconi in occasione delle dichiarazioni spontanee rese il 5 maggio davanti al Tribunale di Milano, vicenda che ha rappresentato un caso esemplare di cattivo giornalismo, come può essere facilmente chiarito dal confronto con la copertura della notizia effettuata dal TG5.

Il telegiornale della concorrenza, infatti, ha dato compiutamente conto dell'incidente nell'ambito però del servizio sulle dichiarazioni spontanee, e collocando questa notizia dopo quelle, che erano ben più significative dal punto di vista giornalistico, relative al contenuto delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio. Il TG3 invece ha operato una totale ingiustificabile inversione di ruolo fra le notizie, ponendo al primo posto quella relativa alla contestazione, e con ciò amplificando le critiche formulate da un soggetto fino a quel momento sconosciuto e in più pericolose e aggressive, come dimostra l'augurio a Berlusconi da parte del contestatore di fare la stessa fine del tiranno rumeno Ceausescu, fucilato dopo un *golpe* militare.

Questa vicenda d'altra parte non è che la manifestazione più clamorosa del pregiudizio ideologico che spesso caratterizza le trasmissioni del TG3.

Il senatore D'ANDREA esprime in primo luogo una valutazione fortemente positiva sulle audizioni in corso. In proposito egli osserva che la Commissione appare spesso priva di concreti elementi di valutazione delle trasmissioni e in particolare dei notiziari. Ad esempio le notizie relative alla quota d'ascolto dei telegiornali servono a poco in mancanza di un piano editoriale dal quale si possono evincere con chiarezza le missioni che sono affidate a ciascuna testata, e allo stesso modo anche la valutazione del rapporto fra risorse e risultati appare impossibile in assenza di un piano industriale.

È così che la Commissione finisce per concentrare la sua attenzione esclusivamente sul problema del pluralismo, visto peraltro essenzialmente nell'ottica dei dati sulla distribuzione delle presenze fra i soggetti politici

che si possono ricavare dai grafici dell'Osservatorio di Pavia e che, in realtà, costituiscono solo una parte del problema.

L'oratore chiede quindi al direttore Di Bella se a suo parere l'attuale politica aziendale sia idonea, in termini ad esempio di impiego delle risorse e ottimizzazione degli organici e degli spazi, a difendere e promuovere il primato delle testate giornalistiche della RAI.

Il deputato Giuseppe GIANNI ritiene che discutere di faziosità o mancato rispetto del pluralismo in termini di analisi puntigliosa dell'utilizzazione del sonoro o delle immagini sia al tempo stesso dannoso per il servizio pubblico, che rischia di morire di tali polemiche, e assolutamente improprio quando le vere lesioni dei principi di completezza e pluralismo avvengono sul piano dei contenuti dell'informazione.

In questo senso una delle manifestazioni più clamorose di mancanza di pluralismo è l'oscuramento delle posizioni e delle iniziative politiche dei partiti minori. Se è vero cioè che l'indipendenza e l'imparzialità di una televisione pubblica si manifestano nell'assicurare una adeguata visibilità all'opposizione e nel non farsi strumento di propaganda da parte del Governo, è tanto più vero che ben difficilmente si può pensare di raggiungere tale risultato di obiettività quando l'informazione radiotelevisiva non si fa scrupolo di negare la dovuta informazione sulle opinioni e le attività di forze che fanno parte addirittura della maggioranza.

Ciò premesso bisogna riconoscere che il TG3 rappresenta in questo momento la testata meno faziosa e squilibrata dell'informazione pubblica, l'unica cioè che sembra qualche volta ricordare l'esistenza anche di movimenti politici al momento minori ma che rappresentano importanti settori dell'opinione pubblica e bisogni ed interessi diffusi.

L'oratore invita quindi il direttore Di Bella ad un ulteriore sforzo in questa direzione inteso a produrre una informazione più corretta ed equilibrata.

Il deputato GENTILONI SILVERI osserva come dall'audizione di oggi siano emersi significativi riconoscimenti alla qualità del prodotto fornito dal TG3.

In proposito egli si interroga sul motivo per cui la maggioranza, presente in forze all'audizione di ieri, sia invece intervenuta a ranghi ridotti alla seduta odierna.

Una spiegazione va sicuramente cercata nel fatto che l'audizione di ieri era quella più interessante dal punto di vista della cronaca politica; tuttavia egli ritiene che in parte questa assenza sia da ascrivere alla consapevolezza dell'oggettiva difficoltà della maggioranza di polemizzare con un telegiornale di cui spesso pure si lamenta.

In realtà si può affermare che se il TG3 non esistesse la maggioranza dovrebbe inventarlo: è evidente infatti che se questa voce mancasse nel panorama dell'informazione televisiva italiana l'immagine interna e internazionale di quest'ultima sarebbe veramente impresentabile, nel senso che risulterebbe evidente l'incompatibilità con i principi democratici di una si-

tuazione in cui il Presidente del Consiglio è proprietario della parte privata del sistema televisivo e influenza, in quanto capo del Governo, un'informazione radiotelevisiva pubblica spesso ossequiosa fino alla reticenza.

A questo proposito l'oratore si sofferma sulle considerazioni del deputato Lainati circa il trattamento giornalistico delle contestazioni rivolte il 5 maggio a Berlusconi al Tribunale di Milano osservando come in realtà la questione non è se la scelta di montaggio e di rilievo data dal TG3 sia stata politicamente più corretta rispetto al modo in cui la stessa notizia è stata data dal TG5; la questione vera è che mentre il TG5 ha dato questa notizia in maniera puntuale, in assenza del TG3 essa sarebbe risultata sostanzialmente oscurata sui telegiornali della RAI.

Pochi giorni fa su un telegiornale della RAI si è assistito ad una scena piuttosto surreale: il Presidente del Consiglio che, ripreso in voce durante il suo discorso di Olbia, accusava di comportamento illiberale qualcuno che non si capiva chi fosse, dal momento che il telegiornale non mostrava i suoi contestatori né dava notizia della contestazione.

Il senatore SCALERA esprime vive perplessità per i rischi insiti nello sviluppo della tendenza che si sta manifestando all'interno della Commissione di esaminare puntigliosamente le modalità di realizzazione dei servizi giornalistici. Egli si chiede quindi se non sia opportuna una riflessione sulla opportunità di elaborare una sorta di codice di comportamento che dia almeno un criterio di riferimento oggettivo.

Peraltro il problema vero non è quello delle scelte estetiche o comunicative degli autori dei servizi, quanto piuttosto quello di salvaguardare la libertà dei singoli giornalisti, problema la cui attualità è testimoniata dalla vicenda della redazione regionale di Napoli.

La deputata BUFFO osserva in primo luogo che la vera garanzia del pluralismo dell'informazione radiotelevisiva consiste nella possibilità di avere una pluralità di voci, di punti di vista, di approcci culturali. Ciò premesso è indubbiamente vero che anche all'interno dei singoli telegiornali o delle singole trasmissioni informative bisognerebbe cercare di realizzare il massimo di equilibrio e pluralismo, anche se questo va valutato nel medio periodo e non si può pretendere che in una singola puntata siano riportate ad esempio le posizioni di tutti i possibili soggetti politici anche a discapito delle ragioni della cronaca e del giornalismo.

Ciò premesso, ella ritiene che nei confronti del TG3 si possano esprimere una serie di considerazioni positive proprio dal punto di vista del pluralismo e della completezza dell'informazione.

In primo luogo, infatti, il TG3 si distingue per uno sforzo di interpretazione del principio del pluralismo più ampio di quello di semplice rappresentazione delle posizioni di tutti i partiti e per il tentativo di dare un certo spazio ai movimenti civili culturali e sociali presenti nella comunità nazionale.

In secondo luogo si deve a suo parere riconoscere che il TG3 fa un onesto tentativo, magari non sempre riuscito, di non indulgere, pur rispet-

tando il principio della completezza dell'informazione, ad un trattamento sensazionalistico delle notizie di cronaca al quale spesso altre testate non sono capaci di sottrarsi.

Infine un altro primato che si deve riconoscere al TG3, ma non tanto per suo merito quanto per demerito altrui, è quello della completezza dell'informazione, in altre testate spesso ostacolata da un atteggiamento di prudente ossequio nei confronti del potere non solo politico.

Ne è un esempio la reticenza che altre testate manifestarono in occasione delle contestazioni a Berlusconi del 5 maggio; in proposito ella osserva che tra le critiche formulate dal deputato Lainati al modo in cui il TG3 aveva trattato quella vicenda vi era quella di aver dato spazio alle critiche di uno sconosciuto. A parte il fatto che non sembra molto giustificabile una gerarchia del diritto di critica basata sulla fama, è singolare che in questa occasione l'invito alla reticenza sia giustificato con la scarsa notorietà del protagonista di una vicenda e in altre occasioni si è invece giustificata con la notorietà di un personaggio che, ad esempio, ha rilasciato dichiarazioni imbarazzanti e la conseguente necessità di tutelarne il ruolo istituzionale.

Il presidente PETRUCCIOLI svolge alcune considerazioni sul ruolo della Commissione rilevando come la sola capacità di svolgere una effettiva vigilanza sia limitata da un lato dalla vaghezza dei suoi strumenti di intervento e dall'altro dall'oggettiva scarsità dei suoi strumenti conoscitivi e di valutazione.

In proposito egli fa presente di aver presentato nel corso dell'esame in Commissione al Senato del disegno di legge sul riordino del sistema radiotelevisivo una proposta, accolta nel testo proposto dalla Commissione, diretta a conferire poteri più puntuali alla Commissione di vigilanza con la possibilità di approvare avvisi e richiami motivati nei confronti di singole trasmissioni radiotelevisive.

Sull'altro versante egli esprime l'auspicio che entro il prossimo autunno la Commissione possa dotarsi di uno strumento più puntuale di analisi delle trasmissioni in particolare di informazione rispetto a quanto non siano i dati forniti dall'Osservatorio di Pavia.

Dalla relazione del dottor Di Bella è emerso un quadro interessante dell'identità del TG3 e delle rubriche ad esso collegate, che si inserisce peraltro in una specifica vocazione di servizio pubblico di RAITRE che trova il suo fondamento nel contratto di servizio.

Giustamente peraltro il dottor Di Bella ha chiarito come questa identità del TG3 debba operare sinergicamente con quella degli altri telegiornali. È pertanto fuorviante valutare come spesso si fa, sia da parte degli estimatori sia da parte dei detrattori, il TG3 sotto la categoria dell'extraterritorialità e della sua alternatività al resto dell'informazione televisiva.

Il direttore DI BELLA replica agli interventi dei Commissari soffermandosi in primo luogo sulla questione posta dal deputato Merlo relativa ai rapporti con le redazioni regionali.

In proposito egli osserva che la collaborazione delle redazioni regionali con le testate giornalistiche nazionali assume una valenza particolare nel caso del TG3, sia per l'insistenza dell'informazione regionale e del TG3 sulla stessa rete, sia perché in particolare l'edizione milanese delle 12 del TG3 è realizzata essenzialmente con i contributi delle redazioni regionali.

Come è noto nel corso degli anni si sono succeduti a più riprese due diversi modelli organizzativi basati sulla separazione tra il TG3 e il TGR ovvero sul lavoro di unificazione in una sola testata. Avendo vissuto come direttore entrambe le esperienze egli ritiene di poter dire che il modello unitario era preferibile, anche se il modello attuale riesce a funzionare al meglio delle sue possibilità soprattutto grazie alla grande professionalità di Angela Buttiglione.

Proprio in considerazione del fatto che il TGR ha una gestione separata dal TG3 peraltro, egli non è in grado di rispondere alla richiesta di chiarimenti del senatore Pessina circa il problema di ricezione di alcuni telegiornali regionali, anche se la questione della ricezione del TG Lazio in talune zone dell'arco alpino è probabilmente legata al fatto che attualmente quel telegiornale è l'unico ad avere anche una collocazione satellitare.

Riferendosi alla richiesta del deputato Giulietti il direttore Di Bella conferma che negli ultimi quattordici mesi tutte le edizioni del TG3 hanno avuto incrementi notevoli, ma in particolare quella delle 12.

A questi risultati non sono corrisposte gratificazioni in termini di risorse, ma questo è avvenuto perché attualmente tutta la RAI è impegnata in un tentativo di razionalizzazione dei costi e di riduzione delle spese.

Per quanto riguarda la questione delle ispezioni, egli fa presente che il direttore generale Cattaneo, dopo aver deciso di sospendere le ispezioni stesse lo ha pregato di manifestare il suo apprezzamento all'intera redazione.

Il direttore Di Bella si sofferma quindi sulla questione del pluralismo e delle modalità con le quali è stata data la copertura ad alcune notizie, e in particolare all'incidente tra il Presidente del Consiglio e il deputato Schulz e alle contestazioni rivolte allo stesso Silvio Berlusconi il 5 maggio a Milano.

In proposito egli fa presente, per quanto riguarda la vicenda di Strasburgo, che il TG3 ha dato una informazione completa senza per questo indulgere in un trattamento eccessivamente sovraesposto della vicenda, come dimostrano proprio quei servizi sulla collaborazione tra il Presidente della Commissione europea e il Presidente del Consiglio a cui faceva riferimento il deputato Butti.

L'unico rammarico che egli può esprimere, rammarico determinato dalla sua convinzione che il primo obiettivo debba essere la completezza dell'informazione, è semmai quello di non essere riuscito, come ha invece fatto il TG5, a dare l'integrale dell'intervento al Parlamento Europeo di Martin Schulz.

Anche nel caso delle contestazioni al Presidente del Consiglio al Tribunale di Milano egli ritiene che il TG3 abbia dato una copertura corretta e completa. In proposito egli fa presente che è stato il TG5 non il TG3 a dare in tutte le sue edizioni la viva voce integrale del contestatore del Presidente del Consiglio. Per quanto riguarda il TG3 dopo la prima edizione egli stesso aveva ritenuto inopportuno insistere nelle edizioni successive sul termine «buffone»; a dimostrazione di come sia difficile elaborare un criterio certo per l'equità e l'imparzialità va detto che anche questa scelta, dettata dal rispetto verso la Presidenza del Consiglio, potrebbe essere stata sbagliata nel senso di non rendere chiari i motivi della dura reazione del presidente Berlusconi.

In ogni caso a suo parere la strada maestra del pluralismo è sempre quella della completezza.

Per quanto riguarda i chiarimenti richiesti dal deputato Butti sulla posizione del dottor Badaloni, il dottor Di Bella chiarisce che quest'ultimo è corrispondente da Berlino ma ha anche l'incarico, parallelo a quello di Giovanni Masotti al TG1, di seguire l'attività della Presidenza della Commissione europea fino alla cessazione del mandato di Romano Prodi.

Per quanto riguarda le questioni relative alle prospettive del telegiornale e allo sforzo produttivo da parte dell'azienda egli fa presente di dover trovare, così come gli altri direttori, un equilibrio tra le proprie aspirazioni e gli stringenti vincoli di spesa imposti dal piano di risparmio dell'azienda.

Egli peraltro spera di poter acquisire rapidamente una serie di risorse umane, in particolare un telecineoperatore; per quanto riguarda gli spazi è noto come periodicamente venga riproposta l'idea di sopprimere l'edizione di mezza sera ritenendo che vi sia una sovrapposizione di telegiornali RAI intorno alle 22,30; egli ritiene che questa idea sia sbagliata dal momento che, fatta salva la possibilità di un migliore coordinamento fra i tre telegiornali, mantenere una pluralità di voci aiuta a raggiungere un pubblico più vasto, una scelta questa che è fondamentale in un momento in cui l'informazione della RAI non è più l'unica alla quale lo spettatore può attingere. Del resto è riconosciuto da tutti che la contemporaneità, magari sugli stessi temi, di «Porta a Porta» e «Primo Piano» non danneggia nessuna delle due trasmissioni, che hanno materie essenzialmente diverse.

Il direttore Di Bella conclude esprimendo l'auspicio che il TG3 possa in futuro svilupparsi ulteriormente, realizzando nuove rubriche, ad esempio una rubrica sulle guerre dimenticate, che potrebbero essere prodotte con costi contenuti e insisterebbero su nicchie informative attualmente non coperte.

Il presidente PETRUCCIOLI ringrazia il dottor Di Bella e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,10.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 2003

Presidenza del Presidente
Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 13,50.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente BIANCO rende alcune comunicazioni e, successivamente, illustra una proposta di programma di attività del Comitato da realizzare a partire dal mese di settembre.

Dopo gli interventi dei senatori BRUTTI e SUDANO e del deputato GAMBA, il Comitato approva la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 14,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 2003

Presidenza del Presidente
Tommaso FOTI

La seduta inizia alle ore 14,35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria. – Audizione di rappresentanti della Corte dei Conti.

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Ricorda che la Commissione è convocata per lo svolgimento dell'audizione del professore Manin Carabba, Presidente delle sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti.

Avverte inoltre che sono presenti i consiglieri Luigi Mazzillo e Maria Luisa De Carli.

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, introduce i temi oggetto dell'audizione del professore Manin Carabba, presidente delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti.

Il professore Manin CARABBA, *presidente delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande ed osservazioni, il senatore Gerardo LABELLARTE (MISTO-SDI), a più riprese, e il presidente Tommaso FOTI.

Rispondono, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazioni, il consigliere Luigi MAZZILLO e il professore Manin CARABBA.

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, ringrazia e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,05.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia**

MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 2003

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,05 alle ore 14,20.

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del presidente
Enzo TRANTINO

La seduta inizia alle ore 14,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che con determinazione del 4 luglio 2003, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 7 luglio 2003, i Presidenti delle Camere, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 21 maggio 2002, n. 99, hanno disposto, in accoglimento della motivata richiesta della Commissione, la proroga di un anno, fino al 10 luglio 2004, del termine di conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'affare Telekom-Serbia.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione ha acquisito il seguente atto segreto:

una lettera del signor Gianfrancesco Vitali, con allegata documentazione, pervenuta in data 7 luglio 2003.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione ha altresì acquisito i seguenti atti riservati:

una comunicazione della dottoressa Maria Bice Barborini, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, pervenuta in data 8 luglio 2003;

un documento predisposto dal dottor Alberto Landolfi, magistrato consulente a tempo parziale, concernente taluni suggerimenti investigativi, acquisito agli atti in data 8 luglio 2003;

un documento predisposto dalla dottoressa Margherita Gerunda, magistrato consulente a tempo parziale, concernente taluni suggerimenti investigativi, acquisito agli atti in data 9 luglio 2003.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione ha altresì acquisito il seguente atto libero:

una lettera del dottor Massimo Masini, pervenuta in data 9 luglio 2003, concernente talune precisazioni sugli aspetti relativi al rapporto tra STET International e Entel Bolivia, già da lui illustrati nel corso del seguito della sua audizione il 2 luglio scorso.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, propone, come convenuto nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che la Commissione deliberi di richiedere alla procura della Repubblica presso il tribunale di Torino informazioni circa l'esito degli accertamenti disposti sull'audiocassetta consegnata alla Commissione dal dottor Antonio Argentino e dalla Commissione inviata in copia a quella procura, su richiesta della medesima.

Prende atto che non vi sono obiezioni e che, pertanto, la Commissione concorda su tale richiesta di acquisizione documentale.

Propone, come convenuto nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che la Commissione deliberi altresì di richiedere a Telecom Italia copia del documento, ove disponibile, concernente gli esiti dei controlli di auditing sull'affare Telekom-Serbia, che, secondo quanto riferito dal dottor Vittorio Nola nel corso della sua audizione il 2 luglio scorso, sarebbe stato redatto all'epoca in cui presidente del collegio sindacale di Telecom Italia era il prof. Germani e presidente della società il dottor Colaninno.

Prende atto che non vi sono obiezioni e che, pertanto, la Commissione concorda su tale richiesta di acquisizione documentale.

Propone, come convenuto nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che la Commissione deliberi di inviare al Procuratore generale presso la Corte dei conti il resoconto stenografico dell'audizione del dottor Massimo Masini, svoltasi

nelle sedute del 25 giugno e del 2 luglio 2003, ad integrazione della segnalazione deliberata dalla Commissione nella seduta del 9 aprile 2003. A proposito di ciò fa presente che nella lettera inserirà talune considerazioni depositate dal senatore Consolo.

Prende atto che non vi sono obiezioni e che, pertanto, la Commissione concorda al riguardo.

Ricorda che, dopo la seduta odierna, la Commissione, come comunicato nella seduta del 2 luglio 2003, sarà nuovamente convocata martedì 15 luglio 2003, a partire dalle ore 14, per procedere all'esame testimoniale del dottor Aldo De Sario ed all'eventuale confronto tra lo stesso dottor De Sario e il dottor Masini (ascoltato in audizione libera nelle sedute del 25 giugno e del 2 luglio), ove risultasse un disaccordo tra i medesimi su fatti e circostanze importanti. Nella seduta di martedì 15 luglio la Commissione procederà anche all'esame di una proposta di rogatoria indirizzata alle competenti autorità elvetiche volta a richiedere copia della cartella clinica del signor Igor Marini, detenuto in Svizzera, il quale, in base a talune notizie di stampa, verserebbe in gravi condizioni di salute. Avverte, altresì, che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, gli ha conferito mandato di prendere contatto per le vie brevi con i legali del signor Marini e di riferire la prossima settimana, a seguito dei contatti intrapresi, sulle condizioni di salute dello stesso. Ricorda, inoltre, che la Commissione sarà altresì convocata mercoledì 16 luglio 2003, a partire dalle ore 14, per procedere all'audizione del colonnello Alberto Manenti e agli esami testimoniali dei marescialli Giuseppe Quaresima e Francesco Rocco.

La Commissione prende atto.

AUDIZIONE DEL DOTTOR MASSIMO GENTILI

(Svolgimento e conclusione)

Enzo TRANTINO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Alle domande di Enzo TRANTINO, *presidente*, dei deputati Alfredo VITO (FI), Italo BOCCHINO (AN) e Carlo TAORMINA (FI) e del senatore Giuseppe CONSOLO (AN) risponde il dottor Massimo GENTILI.

Enzo TRANTINO, *presidente*, ringrazia il dottor Gentili, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

AUDIZIONE DEL DOTTOR MARIO AGLIATA

(Svolgimento e rinvio)

Enzo TRANTINO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Alle domande di Enzo TRANTINO, *presidente*, risponde il dottor Mario AGLIATA.

Enzo TRANTINO, *presidente*, visto il protrarsi dell'audizione e l'imminenza di votazioni nelle Assemblee parlamentari, chiede al dottor Agliata se sia disponibile a concludere la propria audizione nella seduta di martedì 15 luglio 2003, alle ore 14.30, dopo l'esame testimoniale del dottor Aldo De Sario.

Dopo che il dottor Mario AGLIATA si è dichiarato disponibile al seguito dell'audizione martedì 15 luglio 2003, Enzo TRANTINO, *presidente*, avverte che i documenti consegnati alla Commissione in copia dal dottor Agliata sono acquisiti come atti liberi e rinvia il seguito dell'audizione alla seduta di martedì 15 luglio 2003.

AUDIZIONE DEL DOTTOR FRANCESCO RIGHETTI

(Svolgimento e conclusione)

Enzo TRANTINO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Enzo TRANTINO, *presidente*, ricorda che l'odierna audizione del dottor Righetti avrà ad oggetto verifiche in merito al verbale del consiglio d'amministrazione di Telecom Italia del 18 marzo 1996, la cui copia integrale con firme di sottoscrizione in calce (ivi inclusa quella del dottor Righetti) è stata nel frattempo trasmessa alla Commissione dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino.

Avverte, altresì, che il dottor Righetti ha chiesto, con lettera del 15 maggio 2003, che gli sia «consentito effettuare una precisazione terminologica su alcune parole da lui utilizzate nei verbali del consiglio di amministrazione di Telecom Italia, al fine di non indurre in errore la Commissione».

Il dottor Francesco RIGHETTI, dopo aver riconosciuto come propria la firma apposta in calce al verbale suddetto, mostratogli dal presidente, precisa che il documento reca come chiosa «il consiglio d'amministrazione prende atto», il che vuol dire che non si è trattato di una delibera, così come non erano delle delibere le precedenti.

Enzo TRANTINO, *presidente*, ringrazia il dottor Righetti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana

MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 2003

35ª Seduta

Presidenza del Presidente
Paolo GUZZANTI

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenuti ulteriori documenti, il cui elenco è in distribuzione che sono stati acquisiti agli atti dell'inchiesta.

Seguito dell'audizione del generale Sergio Siracusa, in qualità di direttore *pro tempore* del Sismi

La Commissione procede al seguito dell'audizione del generale Sergio Siracusa, sospesa al termine della seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ringrazia il generale Siracusa per la disponibilità dimostrata e ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Qualora se ne presentasse l'eventualità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto per il tempo necessario.

Intervengono quindi ripetutamente per porre domande il deputato FRAGALÀ, il senatore MUGNAI e il PRESIDENTE.

Risponde ai quesiti formulati il generale SIRACUSA.

In considerazione dei concomitanti impegni parlamentari, acquisiti il consenso unanime della Commissione e la disponibilità dell'audito, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'audizione a martedì 15 luglio 2003, alle ore 13,30.

La seduta termina alle ore 16.

SOTTOCOMMISSIONI

DIFESA (4^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 2003

21^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Gubert, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

(2315) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001:* parere favorevole;

alla 5^a Commissione:

(2355) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2002:* parere favorevole a maggioranza.

(2356) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2003:* parere favorevole a maggioranza.

FINANZE E TESORO (6^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 2003

27^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Costa, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 1^a Commissione:

(1606-14-B) Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Volontè ed altri con un disegno di legge d'iniziativa dei senatori Eufemi ed altri e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

**(10^a - Industria, commercio, turismo)
(13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Giovedì 10 luglio 2003, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 158, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza (2383).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 10 luglio 2003, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).
- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).

- PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta (280).
- BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (344).
- MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano (382).
- SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto (385).
- GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa (454).
- GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456).
- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
- FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino (578).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (771).
- MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura (955).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).
- MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità (1050).
- FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari (1051).
- FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1226).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministri: ruoli, funzioni, carriere (1258).
- COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (1259).

- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1260).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità (1261).
- IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola (1279).
- CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300).
- FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità (1367).
- FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
- CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi (1426).
- CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
- CALLEGARO. – Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia (1519).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).
- CICCANTI. – Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo (1632).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Separazione delle carriere dei magistrati (1536).
- CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).

- GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna (1710).
- CAVALLARO. – Istituzione del tribunale di Caserta (1731).
- CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma (1765).
- MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta (1843).
- DETTORI. – Istituzione della Corte d'appello di Sassari (2172).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).
- BATTISTI ed altri. – Legge quadro sulle professioni intellettuali (1478).
- CALVI. – Disciplina delle società tra professionisti (1597).
- PASQUINI ed altri. – Riforma delle professioni intellettuali (2204).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VERALDI ed altri. – Modifiche all'articolo 81, comma 2, lettera *c*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di formazione dell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (1752).
- Deputato PECORELLA. – Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RIPAMONTI. – Concessione di indulto e provvedimenti in materia di misure alternative alla detenzione (1018).
- BOREA. – Concessione di amnistia ed indulto (1509).
- GRECO ed altri. – Concessione di indulto revocabile (1831).
- FASSONE e MARITATI. – Concessione di indulto incondizionato. Sostegno al reinserimento sociale dei detenuti scarcerati (1847).
- CALVI ed altri. – Concessione di indulto (1849).
- e della petizione n. 440 ad essi attinente.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicologica (800).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale (1777).
- e della petizione n. 105 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).
- BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonchè all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).
- e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.

VII. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684).
- e del voto regionale n. 80 ad esso attinente.
- MACONI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo (1185).
- MONTI ed altri. – Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione (1453).
- Deputati DUILIO ed altri. – Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire (2195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- GUBETTI ed altri. – Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio (1899) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

VIII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena (534).
- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
- MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche (1727).
- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento*).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- CALVI. – Modifiche al codice penale in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato (1880).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Antonino CARUSO e SEMERARO. – Modifica dell'articolo 291 del codice civile, in materia di adozione di persone maggiori di età, dell'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 e dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di competenza del tribunale dei minorenni (1611).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio (78).
 - MONTI. – Modifica dell'articolo 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile (528).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 10 luglio 2003, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (1842) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DONATI ed altri. – Ratifica ed esecuzione dei Protocolli alla Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (1157).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia dall'altra, con Allegati, cinque Protocolli, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 9 aprile 2001 (2298) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001 (2315).

BILANCIO (5^a)

Giovedì 10 luglio 2003, ore 9 e 14,30

IN SEDE REFERENTE**Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- AZZOLLINI ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente alla denominazione e al contenuto della legge finanziaria. Delega al Governo in materia di conti pubblici (1492) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 17 settembre 2002*).

- MORANDO ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, relativamente al Titolo I, IV e V, in tema di riforma delle norme di contabilità pubblica (1548) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 17 settembre 2002*).
- EUFEMI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, in materia di contabilità di Stato (1979).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame degli emendamenti ai disegni di legge:

- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana SpA, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giuliotti; Giuliotti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:

- MUZIO ed altri. – Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto (229).
- MUZIO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (230).
- Tommaso SODANO ed altri. – Norme per il riconoscimento degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto (330).
- BATTAFARANO ed altri. – Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto (349).

- CARELLA ed altri. – Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori esposti all'amianto (540).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto (590).
- FORCIERI ed altri. – Modifica dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (760).
- Tommaso SODANO ed altri. – Norme per l'epidemiologia delle patologie asbestocorrelate, per l'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, per la sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto, per l'informazione sui diritti e sugli obblighi dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori sanitari coinvolti (977).
- RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto ed istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'amianto (1240).
- GABURRO ed altri. – Nuove norme in materia di prestazioni previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (1253).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.A. (2343).

IV. Esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (n. 250).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 10 luglio 2003, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a. (2343).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 10 luglio 2003, ore 8,45

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (1973) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; Volontè ed altri; Misuraca e Amato; Losurdo ed altri; De Ghislanzoni Cardoli ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Marini ed altri*).
- EUFEMI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (583).
- TURRONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (748).
- DE PETRIS e TURRONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (883)
- PICCIONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (897).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento concernente l'individuazione dell'unità dirigenziale del Corpo forestale dello Stato (n. 236).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (1745-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 12 febbraio 2002, dell'articolo 6 del disegno di legge d'iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).
- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2002 (2355).
- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2003 (2356).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 10 luglio 2003, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo (2384).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- CALDEROLI ed altri. – Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (396).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BASTIANONI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (255).
- MULAS ed altri. – Norme in materia di riordinamento della medicina trasfusionale (379).

- TOMASSINI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (623).
- CARELLA. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (640).
- CARELLA. – Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale (658).
- MASCIONI ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (660). (*Rinviati dall'Assemblea in Commissione nella seduta antimeridiana del 25 febbraio 2003*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (397).
- LIGUORI ed altri. – Modifica dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (1310).

III. Esame del disegno di legge:

- STIFFONI ed altri. – Norme in materia di incentivi allo sviluppo del mercato dei farmaci generici (355) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Lega padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COLETTI ed altri. – Norme a tutela delle persone affette da malattie rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica (1040) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- PEDRINI ed altri. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (1147).
- DI GIROLAMO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani (1318).
- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del 16 dicembre 1999 (1388).

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sui fenomeni di denatalità, gravidanza, parto e puerperio in Italia.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 10 luglio 2003, ore 8,30

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LAURO ed altri. – Interventi per lo sviluppo delle isole minori (470).
 - PACE ed altri. – Norme quadro per lo sviluppo delle isole minori (813).
 - BONGIORNO ed altri. – Interventi straordinari per lo sviluppo della rete delle isole minori (1222) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - ROTONDO ed altri. – Norme quadro per uno sviluppo sostenibile delle isole minori (1446).
 - DETTORI ed altri. – Legge quadro per la salvaguardia ambientale delle isole minori (1450).
 - e della petizione n. 135 ad essi attinente.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare**

Giovedì 10 luglio 2003, ore 12

Ottavo comitato per i rapporti con gli enti locali della commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Giovedì 10 luglio 2003, ore 13,30

- Audizione del direttore del dipartimento provinciale dell'Arpa di Siracusa, Angelo Stoli.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Giovedì 10 luglio 2003, ore 14

Indagine conoscitiva su adozioni e affidamento

- Audizioni di rappresentanti dell'Ente Istituto La Casa, dell'Associazione F&M (Famiglia e Minori), dell'Associazione di volontariato NOVA (nuovi orizzonti per vivere l'adozione), di Rete Speranza e dell'Associazione SENZA FRONTIERE.
-